

**BOZZE DI STAMPA**

**27 febbraio 2020**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (1729)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-bis. 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019"».

## 1.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: "29 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera b), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: 'marzo'" sono sostituite dalle seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020'" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021";

3) alla lettera e), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: 'marzo'" sono sostituite dalle seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020'" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "il 2019 e il 2020";

4) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) all'articolo I, comma 761, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: sino al 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020"».

---

## 1.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "29 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio";

b) al comma 5-bis, la parola; "marzo" è sostituita dalla seguente: "luglio"».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2-bis, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie stanziare nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei principi e delle decorrenze ivi indicati, fatta salva, in ogni caso, la loro preliminare definizione mediante procedure negoziali, ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

---

#### 1.4

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2010 è estesa fino al 31 dicembre 2020».

---

#### 1.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie stanziare nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei principi e delle decorrenze ivi indicati, fatta salva, in ogni caso, la loro preliminare definizione mediante procedure negoziali, ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

---

## 1.6

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 5-bis con il seguente:*

«5-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie pubbliche amministrazioni come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario" formata all'esito del concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

---

## 1.7

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 5-bis con il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *b*), le parole dal: "2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2016";

2) dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*). Le graduatorie approvate nell'anno 2017 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2021"».

---

## 1.8

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 5-bis con il seguente:*

«5-bis. Alla lettera *b*) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"».

---

## 1.9

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 5-bis con il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) la graduatoria relativa al concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera *b*)"».

---

## 1.10

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:*

«5-quinquies. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 1.11

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:*

«5-sexies. Alla lettera *b*) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"».

---

### 1.12

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018 dell'8 luglio 2019, il personale titolare di incarichi conferiti presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli delle medesime nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Analogamente i titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un periodo superiore ai trentasei mesi transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.

6-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 6-bis accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti».

---

### 1.13

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decorre dal 30 giugno 2020".

8.1. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 possono avvalersi di servizi forniti da altri soggetti di cui lo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

### 1.14

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «30 giugno 2021»;*

b) *dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma».*

---

### **1.15**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI

*Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

a) *le parole:* «30 giugno 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2021»;

b) *dopo le parole:* «abilitati ad operare sulla piattaforma.» *aggiungere le seguenti:* «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma».

---

### **1.16**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «30 giugno 2020», *con le seguenti:* «30 giugno 2021».

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:* «abilitati ad operare sulla piattaforma.» *aggiungere il seguente periodo:* «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma».

---

### **1.17**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «30 giugno 2020» *con le seguenti:* «31 dicembre 2020».

---

### **1.18**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «30 giugno 2020» *con le seguenti:* «31 dicembre 2020».

---

### **1.19**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

---

### **1.20**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».*

---

### **1.21**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8.1. Per i comuni montani, come individuati dalla normativa nazionale, l'articolo 1, comma 107 della legge 27 dicembre 2010, n. 160, si applica dal 1° gennaio 2021».

---

### **1.22**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:*

«9-ter. All'articolo 1, commi 772, 773 e 774, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021".

9-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-ter si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198».

---

### 1.23

GRASSI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'assunzione dei componenti della segreteria tecnica, sentiti i componenti dell'Osservatorio e le Associazioni Nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità, è prorogata fino al 31 marzo 2020, con esclusione di ulteriori proroghe oltre tale data, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

---

### 1.24

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 10, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022».*

*Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole: «316.800 euro» aggiungere le seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».*

---

### 1.25

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10.1. All'articolo 26, comma 12-*quinquies*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020";

*b)* al secondo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020" e dopo le parole: "e 2016-2018" sono aggiunte le seguenti: "e 2017-2019"».

---

## **1.26**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10.1. Al fine di consentire l'attuazione della riforma del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria negli enti locali, secondo principi di equità gradualità e trasparenza, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 816, le parole: "dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2022";

*b)* al comma 817, dopo le parole: "fatta salva, in ogni caso," sono aggiunte le seguenti: "a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge";

*c)* al comma 836, le parole: "1° dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° dicembre 2022"».

---

## **1.27**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10.1. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2022, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### **1.28**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le parole: "fino al 31 dicembre 2021"».

---

### **1.29**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 10-duodecies, aggiungere il seguente:*

«10-terdecies. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020";

b) al secondo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2018-2020" e dopo le parole: "e 2016-2018" sono aggiunte le seguenti: "e 2017-2019"».

---

### **1.30**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 10-duodecies, aggiungere il seguente:*

«10-terdecies. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

### **1.31**

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«10-octiesdecies. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo le parole: "delle regioni" sono inserite le seguenti: "a statuto or-

dinario e" e le parole: "31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

### **1.32**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 10-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

«10-octiesdecies. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

---

### **1.33**

RIVOLTA, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«10-octiesdecies. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, comunque non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni per la relativa area o categoria.".

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis, quantificati in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **1.34**

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«10-octiesdecies. All'articolo 6-bis, lettera b), del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: "È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2010 entro e non oltre il 30 settembre 2020"».

---

### **1.35**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 10-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

«10-octiesdecies. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 741, lettera c) punto 3) dopo le parole: "24 giugno 2018" sono aggiunte le seguenti: ", come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80";

b) all'articolo 1, comma 749, il secondo periodo è soppresso».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.1**

BERARDI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di

organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

la Polizia locale, negli ultimi anni, ha subito più di altri comparti della Pubblica Amministrazione le conseguenze delle politiche restrittive di Governo sulla spesa del personale. A fronte della consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali, indotta da oltre sette anni di blocco totale, il settore della Polizia locale ha subito un ulteriore vulnus dall'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio;

la situazione di emergenza si è nel tempo aggravata e la stessa Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in questo settore ha richiesto e ottenuto numerosi interventi normativi d'urgenza, ma che non si sono dimostrati risolutivi: a titolo esemplificativo c'è stato l'ampliamento del *budget* per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per gli anni 2017 e 2018 (80 per cento del *turnover* per l'anno 2017 e 100 per cento per l'anno 2018); oppure, è stato l'ampliamento del *budget* per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per l'anno 2019;

a decorrere dall'anno 2020 non è più previsto un regime assunzionale specifico per la Polizia locale: nuove assunzioni di personale dell'Area di vigilanza dovranno essere effettuate attingendo dall'unico *budget* complessivo destinato a finanziare l'intero piano assunzionale, in concorrenza con tutti gli altri settori dell'Amministrazione;

è necessario potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, anche a fronte del recente Accordo sottoscritto dal Presidente Anci Antonio Decaro e dal Ministro dell'interno Luciana Lamorgese per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di svincolare le assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio;

a valutare la proroga dei tempi di assunzione a tempo determinato da un massimo di 5 mesi a un massimo di 8 mesi e, al contempo, di diminuire i tempi di stabilizzazione per gli assunti a tempo determinato da 36 a 24 mesi;

a valutare la modifica dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in modo tale che le amministrazioni possano determinare, con delibera di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-*bis* del suddetto decreto, non annualmente ma per il triennio successivo.

---

## G1.2

BERARDI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;

a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di alcuni anni;

questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

impegna il Governo:

a confermare nei ruoli il personale che ha superato positivamente con giudizio collegiale l'anno di prova;

a valutare l'opportunità di trovare soluzioni anche di tipo legislativo per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.

### **G1.3**

BERARDI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di alcuni anni;

questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, contestualmente ai nuovi bandi di concorso, di riaprire le graduatorie GAE fino al completo esaurimento.

#### **G1.4**

MATRISCIANO, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI,  
ROMANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (AS 1729),

premessò che:

l'articolo 11-*quater* del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito a misure di sostegno al reddito;

considerato che:

previsto originariamente per il triennio 1996-1998 ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996, l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi è stato più volte esteso e prorogato;

la misura citata consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;

ai sensi dei commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1° gennaio 2019;

con la circolare del 24 maggio 2019, n. 77 l'Inps, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019;

la precedente proroga si era interrotta al 2016 ed erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;

con l'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;

con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps ha fornito indicazioni, chiarendo che, a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni,

anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;

per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che, pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;

L'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a salvaguardare coloro che, avendo cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e avendo maturato i restanti requisiti, tra i quali quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018, non possono attualmente beneficiare dell'indennizzo citato in premessa.

---

## **G1.5**

EVANGELISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

all'articolo 13 del provvedimento in esame si introducono disposizioni in materia di trasporto marittimo e ferroviario;

numerose sono le disposizioni che interessano il trasporto stradale, sia per quanto riguarda la sicurezza che in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

di altrettanta rilevanza parrebbero interventi in materia di trasporto aereo, in ragione delle peculiarità geografiche del nostro paese e soprattutto

in considerazione degli avvenimenti che di recente hanno coinvolto una delle compagnie aeree che garantisce la continuità territoriale con la Sardegna;

considerato che:

il diritto alla mobilità a condizioni agevolate per i cittadini residenti nelle isole garantisce a tali cittadini il rispetto di quei principi di uguaglianza e libera circolazione previsti dalla Costituzione e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale consente agli stati membri di imporre oneri di servizio pubblico su determinate rotte particolarmente periferiche;

il 12 febbraio 2020 gli azionisti di *Air Italy*, *Alisarda* e *Qatar airways* attraverso *Aqa holding*, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all'unanimità di mettere la società *Air Italy* in liquidazione;

a seguito dell'avvio delle procedure di liquidazione rischiano il posto di lavoro i 1.450 dipendenti di *Air Italy* che lavorano tra Olbia e Milano Malpensa;

il 16 aprile in Sardegna scade il termine del regime di continuità territoriale che garantisce ai sardi la mobilità aerea da e per Roma e Milano, mentre la continuità territoriale marittima è regolamentata da una Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione Spa in scadenza a luglio 2020;

la continuità territoriale aerea per la Sardegna, già drasticamente ridotta dal taglio nel 2014 delle cosiddette «rotte minori», rischia di essere seriamente compromessa;

il nuovo progetto di continuità territoriale, presentato dalla regione Sardegna alla fine del 2019, e attualmente oggetto di approfondimenti con la Commissione europea, non consentirebbe di garantire in tempi celeri i collegamenti da e per l'isola;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato di aver firmato il 20 febbraio il decreto contenente la proroga necessaria a consentire la prosecuzione dei servizi, a fronte dell'impegno assunto di recente dal Presidente della regione Sardegna di definire le procedure e affidare la gara entro il 31 dicembre 2020;

il Ministro del lavoro ha dichiarato l'intenzione del Governo di sostenere il reddito dei lavoratori interessati dalla messa in liquidazione di *Air Italy* con concrete prospettive di impiego, qualunque siano gli esiti dell'incontro previsto tra tutte le parti coinvolte;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative utili a tutelare nel più breve tempo possibile il diritto alla mobilità da e per la Sardegna, anche valutando l'opportunità di attivarsi con interventi a carattere d'urgenza, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

## G1.6

ARRIGONI, AUGUSSORI, GRASSI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 162 del 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il 31 dicembre 2019 è cessata la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

come dichiarato anche dalle categorie di settore, la fine del periodo di sospensione minaccia di compromettere i già fragili equilibri finanziari del sistema produttivo locale e si ripercuote negativamente su una comunità ancora segnata dal dramma del sisma;

la situazione sta diventando sempre più insostenibile e molte aziende del territorio colpito dagli eventi sismici del 2016-2017, soprattutto quelle della filiera dell'edilizia, rischiano il fallimento, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini occupazionali;

peraltro, con l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione» è stata prorogata al 31 luglio 2019 il termine per la presentazione della domanda per tutti i soggetti debitori, in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione ha pubblicato nel proprio sito *internet*, cosiddetta *rottamazione-ter*;

purtroppo, i soggetti terremotati del centro Italia, essendo in periodo di proroga, non hanno potuto usufruire di tale istituto agevolativo, pertanto, al fine di garantire equità e parità di trattamento dei contribuenti, è necessario prevedere analoghe agevolazioni per tali soggetti, anche attraverso la riapertura dei termini della *rottamazione-ter*;

un altro problema grave, in preoccupante evoluzione, interessa un gran numero delle imprese terremotate che, a causa della terminata sospensione, dal 1° gennaio 2020 non sono in grado di lavorare e di incassare fatture, non avendo il DURC in regola;

occorre prevedere una ulteriore proroga di almeno 12 mesi, per tutto il cratere sismico del centro Italia, per alleviare i disagi della popolazione che da quattro anni è impegnata ad un difficile processo di ricostruzione e permettere a cittadini e imprese di riprogrammare meglio le proprie attività concentrando le proprie energie e risorse al rilancio del territorio,

impegna il Governo:

ad intervenire con la massima urgenza per risolvere le questioni illustrate in premessa.

---

## **G1.7**

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)» considerato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione;

gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mostrato una rinnovata attenzione alle Province;

la legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

il presente decreto-legge ha previsto una revisione della disciplina delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previsto per i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali;

nell'*iter* di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a numerose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-*quater* che prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in

favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, riguardo le Province, che avevano un carattere espressamente transitorio;

per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di Provincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con l'indennità del sindaco;

impegna il Governo:

ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamento degli enti locali, ed in particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a considerare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

---

## **G1.8**

BRESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)» considerato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione;

gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mostrato una rinnovata attenzione alle Province;

la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

il decreto-legge n. 162 del 2019 ha previsto una revisione della disciplina delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previsto per i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali; nell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a numerose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-*quater* che prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge n. 56/2014 sulle Province, che avevano un carattere espressamente transitorio e che oggi presentano diversi problemi applicativi a seguito degli esiti del referendum costituzionale del 2016;

per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di provincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con l'indennità del sindaco;

impegna il Governo:

ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamento degli enti locali, ed in particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a considerare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

---

## **G1.9**

MININNO, ROMANO, DRAGO, DONNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1729, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizio-

ni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia: all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia; l'articolo 19-ter interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-bis del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che:

nel maggio del 2017 con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è stato bandito un concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato; il concorso era aperto anche ai civili e prevedeva come requisiti di accesso un'età non superiore ai 30 anni e il possesso della licenza media; alla conclusione del concorso, sono stati assunti i vincitori ed è stata approvata la graduatoria degli idonei non vincitori;

successivamente, il decreto legislativo n. 95 del 2017, avente ad oggetto il riordino delle carriere, ha modificato in modo restrittivo i requisiti previsti all'articolo 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per l'assunzione degli agenti di polizia: il limite massimo di età è stato abbassato da 30 a 26 anni e il titolo di studio è stato innalzato dal diploma di istruzione secondaria di primo grado a quello di secondo grado;

nel 2019 il legislatore, attraverso il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, ha autorizzato l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico citato, purché i concorrenti fossero in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti previsti dalle norme in vigore, ossia quelli più restrittivi previsti con l'intervento del d. lgs. n. 95 del 2017 (26 anni di età e possesso del diploma superiore);

successivamente, il 13 marzo 2019, il capo della polizia ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria vigente per l'ulteriore assunzione dei 1.851 Allievi Agenti; dal 28 maggio 2019 sono partite le convocazioni per gli accertamenti fisici e psico-attitudinali nei dipartimenti a Roma;

purtroppo si è creata questa situazione paradossale per cui sono stati esclusi dal reclutamento quei concorrenti che, pur essendo in posizione utile

in graduatoria (idonei sulla base dei requisiti previgenti), non possedevano, al 1° gennaio 2019, i requisiti d'età e di titolo di studio più restrittivi;

è stata messo in atto una sorta di nuovo procedimento di assunzione, completamente slegato da quello previsto dal bando del 2017, pertanto idonei con punteggi più alti in graduatoria sono stati scavalcati da idonei con un punteggio, a volte, notevolmente inferiore, solo perché in possesso di requisiti più restrittivi, non contemplati alla pubblicazione del bando di concorso;

valutato che:

le situazioni giuridiche inerenti ai concorrenti idonei esclusi dal reclutamento si sono ulteriormente diversificate, in quanto:

1) alcuni hanno presentato ricorso al TAR, ottenendo la misura cautelare che consisteva nella possibilità, in attesa del giudizio di merito, di essere ammessi alle fasi successive alla prova scritta: tali concorrenti non sono comunque stati ammessi al corso di formazione (e quindi non sono stati assunti);

2) alcuni, pur presentando ricorso al TAR, non hanno beneficiato dell'accoglimento della misura cautelare;

3) altri non hanno esperito alcun rimedio giurisdizionale;

valutato, inoltre, che:

al fine di evitare il proliferare del contenzioso e di rispondere alla legittima aspettativa di concorrenti penalizzati dal mutare in itinere dei requisiti concorsuali, è necessario adottare gli opportuni rimedi legislativi ed amministrativi,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di assumere, a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2021 e 2022, attraverso lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame, gli idonei allievi agenti della Polizia di Stato del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, secondo l'ordine decrescente del voto della medesima graduatoria, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, limitatamente ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio superiore a quello dell'ultimo concorrente assunto ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019;

valutare l'opportunità di riconoscere ai nuovi assunti unicamente la decorrenza giuridica del contratto del primo concorrente che segue nella graduatoria della prova scritta, assunto ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo

11 del decreto-legge richiamato, precedendo quest'ultimo nell'immissione in ruolo.

## **G1.10**

DONNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1729 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia: all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia; l'articolo 19-*ter* interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-*bis* del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che:

con decreto del Ministero dell'interno 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il nono corso di formazione e al termine hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12 marzo 2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

da ciò l'amministrazione ha dedotto che l'immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione;

valutato che:

il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1° gennaio 2005;

il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», afferma che: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione» e aggiunge che «L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno»;

la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

appare evidente la lesione di diritti fondamentali dei concorrenti, sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di risarcire il danno economico e di progressione della carriera subito dai vice ispettori di cui sopra per il ritardo relativo all'immissione in ruolo.

---

## **G1.11**

DONNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1729, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizio-

ni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia; all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia: l'articolo 19-*ter* interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-*bis* del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che:

al pari delle Forze armate, le Forze di Polizia svolgono un ruolo fondamentale per la tutela dell'incolumità dei cittadini;

agli agenti è richiesta una costante preparazione psicofisica per fronteggiare le innumerevoli emergenze che ripetutamente si presentano nelle ore di servizio;

pertanto è necessario garantire una preparazione atletica adeguata alle mansioni che sono chiamati a svolgere, sia attraverso la predisposizione di idonee strutture di allenamento, sia attraverso la determinazione di un monte ore settimanale dedicato agli esercizi fisici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di prevedere, anche attraverso opportune modifiche al Contratto collettivo nazionale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, un numero minimo di ore settimanali di attività fisica o sportiva, come già stabilito per le Forze Armate, per un adeguato allenamento e mantenimento fisico idoneo rispetto alle funzioni di polizia attribuite al personale.

---

## **G1.12**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in

materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica;

in particolare, l'articolo 19 autorizza l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria);

nulla è stato previsto, invece, in favore dei candidati del concorso pubblicato in data 26 maggio 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di stato», che hanno subito e subiscono gravi discriminazioni a causa dei recenti interventi legislativi;

in particolare, con decreto del 29 ottobre 2018 si è disposto lo scorrimento della graduatoria per gli idonei non vincitori del concorso con esclusivo riferimento ai candidati «civili» escludendo, quindi, la categoria degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);

siffatta decisione rappresenta senza dubbio una discriminazione nei confronti di quei candidati militari che avevano e maturano tutt'oggi una importante esperienza lavorativa nelle Forze Armate e che detengono pertanto conoscenze e competenze consolidate, oltre che aver superato le prove del concorso al pari degli altri candidati civili;

la mancata inclusione degli idonei non vincitori militari nello scorrimento della graduatoria di fatto si pone in contrasto con le scelte politiche volte ad attribuire il massimo livello di qualità ed efficienza dei Corpi di Polizia e a garantire la stabilizzazione del personale precario dei Comparti Difesa e Sicurezza; inoltre, un'altra grave discriminazione è stata attuata mediante l'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019 che in relazione allo scorrimento della graduatoria modificava i requisiti per accedere alle successive prove escludendo chi fosse maggiore di ventisei anni e avesse conseguito il diploma di istruzione secondaria;

a seguito dei ricorsi depositati al TAR, i candidati sono stati ammessi in via cautelare alle selezioni e molti di loro, pur avendo superato le successive prove, venivano nuovamente esclusi dal corso di formazione iniziato il 29 agosto 2019;

sebbene il TAR del Lazio, Sezione prima *quater*, in data 13 settembre 2019 abbia disposto con ordinanza la loro ammissione al corso di formazione, non si è ancora dato seguito al provvedimento del Tribunale amministrativo, privando tanti giovani della loro legittima possibilità di formarsi e di

intraprendere un'attività lavorativa per la quale hanno superato tutte le prove concorsuali:

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» anche in favore degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in ossequio a quanto disposto con ordinanza del 13 settembre 2019 dal TAR del Lazio, l'ammissione dei 455 candidati vincitori al corso di formazione, eliminando le gravi ingiustizie subite sino ad oggi.

---

### **G1.13**

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge in esame, differisce dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotraspianti nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso (alcol, tabacco e droghe);

l'articolo 25, comma 2, modificato in sede di esame della Camera, aumenta, contestualmente, lo stanziamento da 1 a 2 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022, di cui l'80 per cento finalizzato all'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e il restante 20 per cento al finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento - relativi ai medesimi approcci alternativi - per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi;

l'articolo 25 prevede altresì che le risorse finanziarie per lo sviluppo di metodi alternativi e sostitutivi possano essere impiegate anche da istituti pubblici di ricerca e dalle Università e non solo dal laboratorio zooprofilattico di Brescia, centro di riferimento per i metodi alternativi del Ministero della salute, che in tutti questi anni, non è stato in grado di promuovere né di sviluppare test alternativi e sostitutivi;

il piccolo fondo che finanzia la ricerca di metodi alternativi e sostitutivi è stato utilizzato solo dal 2014 al 2016;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché i fondi stanziati dal decreto legge in esame siano effettivamente utilizzati nella ricerca con metodi alternativi e sostitutivi alla sperimentazione animale nonché ad effettuare il controllo e il monitoraggio sulla destinazione delle risorse.

---

## **G1.14**

RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

l'articolo 31-*bis* del disegno di legge in esame assegna contributi alle città metropolitane di Roma e Milano per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole;

all'articolo 38-*bis* si prevede una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole;

considerato che:

il Ponte San Nicola di Benevento, che insiste sull'omonimo torrente, è stato costruito nel 1955 sulla base di un progetto elaborato dall'ingegnere Riccardo Morandi;

le condizioni di conservazione dei materiali dimostrano diversi fenomeni di degrado legati soprattutto all'effetto dell'acqua. In particolare si segnalano gravi problematiche strutturali quali l'ossidazione dei ferri di armatura con conseguente espulsione del calcestruzzo;

gli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del ponte di San Nicola comporterebbero uno sforzo economico che il Comune di Benevento potrebbe, al momento, non essere in grado di sostenere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di destinare uno specifico contributo al comune di Benevento finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di San Nicola.

---

## **G1.15**

BERARDI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-*ter*, prevede l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A 12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia; dispone, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada. Viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;

il Corridoio Tirrenico, con particolare riferimento alla tratta Grosseto - Capalbio - Civitavecchia, è, da ormai troppi anni, al centro di un dibattito senza fine che coinvolge tutte le strutture istituzionali interessate;

l'infrastruttura necessita di interventi urgenti di ammodernamento che non possono più essere procrastinati a causa delle gravi criticità in ordine di sicurezza stradale, a causa delle quali il territorio maremmano è troppo spesso scenario di incidenti stradali anche mortali,

impegna il Governo:

a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS 1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

a valutare l'opportunità di prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.

---

## **G1.16**

BERARDI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-*ter*, prevede l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, lo stesso articolo, dispone, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada; viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;

il Corridoio Tirrenico, con particolare riferimento alla tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia, è sempre stato al centro di un dibattito acceso e confusionario;

risultano necessari interventi urgenti per l'ammodernamento di una infrastruttura che presenta gravi criticità in ordine alla sicurezza stradale visti i frequenti incidenti, anche mortali, che vedono coinvolto il territorio maremmano,

impegna il Governo:

a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS 1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

a valutare l'opportunità di prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.

---

## **G1.17**

### **PRESUTTO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di finanza locale; in particolare, tra le altre misure, figurano:

- l'articolo 38, commi da 1 a 3, introduce disposizioni finalizzate ad assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano;

- l'articolo 38-*bis* interviene sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio per l'anno 2017;

- l'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato, definendo la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato;

- l'articolo 39-*ter* dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che il maggiore disavanzo conseguente alla sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale;

- l'articolo 39-*quater* introduce disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019;

in sede di esame presso la Camera dei deputati sono state altresì introdotte talune modifiche alla disciplina ordinamentale e lavoristica degli enti locali. Per quanto riguarda la gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, l'articolo 18-*bis* differisce al 31 dicembre 2020 il termine di decorrenza, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019; al contempo, l'articolo 18-*ter* interviene in materia di contratti a tempo determinato del personale degli uf-

fici di diretta collaborazione nei comuni; l'articolo 16-*ter* reca una serie di misure riguardanti la figura dei segretari comunali e provinciali;

considerato che:

in materia di enti locali e finanza locale era già intervenuto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

in particolare, l'articolo 57-*ter* del decreto-legge n. 124 del 2019, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali: a tal fine viene novellato il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali, che ha sostituito la disciplina prevista nell'articolo 234 del TUEL;

in base alla normativa vigente - recata, come detto, dal comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 - dal 2012 i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, che ha dato attuazione alla suddetta normativa istituendo l'elenco dei revisori dei conti presso il Ministero dell'interno, prevede che tale elenco sia articolato a livello regionale, precisando a tal fine, all'articolo 1, comma 2, che l'inserimento dei soggetti richiedenti nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente;

la procedura recata dal decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, prevede che gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza. L'estrazione è effettuata dalla Prefettura competente per territorio dell'ente locale che deve rinnovare l'organo di revisione;

tale disciplina viene modificata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 57-*ter*, al fine di precisare che l'elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale;

con la lettera *b*) del comma 1 viene introdotta una disposizione di deroga alla suesposta disciplina per quel che riguarda la scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economicofinanziario. La deroga disposta - introdotta mediante l'inserimento del nuovo comma 25-*bis* nel citato articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 - prevede che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'or-

gano di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti inseriti nella fascia 3), di cui al regolamento di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche al citato regolamento;

tenuto conto che:

in questi anni il ruolo dell'organo di revisione è cambiato, assumendo una funzione sempre più rilevante, da svolgersi in collaborazione con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario, anche al fine di individuare e prevenire situazioni di criticità del singolo ente locale;

dopo l'esperienza più che decennale della nomina da parte del consiglio comunale, dimostratasi troppo spesso fallimentare, l'estrazione a sorte in questi anni ha garantito l'indipendenza del revisore;

nell'ambito dell'Osservatorio sulla finanza locale del Ministero dell'Interno era stato avviato un percorso condiviso di modifica al predetto Regolamento proprio al fine di consolidare i requisiti di indipendenza e professionalità dell'organo di revisione, poi interrotto dall'approvazione delle norme introdotte nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

da più parti è stato segnalato il rischio che nell'ottica di una maggiore operatività che la norma introdotta potrebbe garantire si rischi di compromettere l'irrinunciabile presupposto della terzietà del revisore, consentendo al controllato di scegliersi il controllore in maniera discrezionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a rivedere le disposizioni di cui al comma 25-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotto dall'articolo 57-*ter* del decreto-legge n. 124 del 2019, nella parte in cui prevede che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione, tenuto conto della necessità di garantire l'indipendenza e la professionalità dell'organo di revisione.

---

## **G1.18**

DE BONIS, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi

vi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica,

premessi che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, assicurando un gettito necessario per il bilancio dello Stato, ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nei comuni di diverse regioni, tra cui Basilicata e Puglia, fossero assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

l'inclusione dall'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) per tali territori è stata estesa anche all'anno d'imposta 2015 prima di essere abrogata a partire dal 2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola, tutti comuni che già versano in condizioni finanziarie difficilissime;

gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza Stato-Autonomie locali, hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale e le stesse stime;

il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente, sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui territori;

diversi comuni hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costituzionale;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale, di fatto confermando l'inclusione per il 2014 e il 2015 di alcuni comuni negli elenchi dei territori non più esentati dal pagamento dell'IMU agricola;

come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei trasferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'incertezza sull'esito dei ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire, a partire dai dati del catasto, la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal Governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal 2000 al 2017;

considerato che:

alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi di tenuta sociale nei territori comunali citati, il cui settore più importante risulta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante illecito del danno erariale, alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;

i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accertamento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono obbligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli

incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità, dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 - testo 3) fu accolto dal Governo, ma l'impegno preso non è stato mantenuto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la cosiddetta rottamazione *ter* agli accertamenti IMU agricola 2014-2015, in particolare per i comuni ricadenti nelle regioni di Basilicata e Puglia.

---

## **G1.19**

RAUTI, LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premesso che:

il provvedimento in esame riguarda norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del *Made in Italy* agroalimentare;

è considerata incumbente la necessità di implementare politiche di contrasto all'*Italian sounding* e supportare con forza la lotta alla contraffazione, nonché contrastare la diffusione del mercato del falso italiano, il cui valore è attualmente stimato in circa 60 miliardi di euro, consentendo alla pirateria internazionale di utilizzare impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all'italianità associando alla manifattura e produzione del nostro Paese prodotti contraffatti che con essa non hanno nulla a che fare;

tenuto conto dei nuovi e maggiori adempimenti posti a carico delle strutture amministrative del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di incrementare le risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## **G1.20**

MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

l'articolo 42 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, relativamente al funzionamento e alla *governance* delle piattaforme digitali;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 135 del 2018 è volto a garantire, tra l'altro, la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica;

l'articolo 42 del decreto-legge in esame è volto a trasferire la materia di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 alla Presidenza del Consiglio e al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, con ciò intendendosi il trasferimento concernente funzioni, poteri e coordinamento, anche quelli precedentemente posti in capo al commissario straordinario e ad Agid, e pertanto riaffidando la materia e i relativi contenuti alla nuova *governance* che viene a definirsi, anche in previsione dell'attuazione da quanto disposto dalla previsione della Nuova società spa interamente partecipata dallo Stato per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e della gestione della Piattaforma di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

al Senato della Repubblica, nel corso della discussione in materia di semplificazioni e digitalizzazione sono stati accolti l'ordine del giorno G13.101, in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e l'ordine del giorno G/1577/22/1 nel corso della discussione del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, entrambi concernenti la possibilità, nell'aggiornamento delle procedure di semplificazione, di avvalersi di una pluralità di canali tra i quali quelli dei «Procuratori Telematici», soggetti che a titolo professionale (professionisti iscritti agli albi professionali e professionisti che esercitano la professione a norma della legge n. 4 del 2013), anche mediante l'uso della delega, sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali, anche al fine di rendere sempre più efficace l'opera di digitalizzazione dei servizi della PA e a livello di mercato in favore di imprese e cittadini, contribuendo inoltre a ridurre i costi sia per la pubblica amministrazione che per gli utenti;

sono ancora in vigore norme, come in parte la legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), che contengono disposizioni in contrasto con norme e prassi definitive a seguito della crescente normativa innovativa in materia telematica e digitale, mentre il conseguente ricorso sempre più frequente alla telematica e alla dematerializzazione di procedure esigerebbe una chiara identificazione e regolamentazione dei soggetti che intervengono in questi processi anche in rappresentanza o delega degli utenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere all'introduzione della figura del "delegato", persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che svolga attività professionale o non professionale, con poteri di rappresentanza per la gestione degli adempimenti digitali previsti da specifiche disposizioni di legge, per garantire l'accesso a servizi e piattaforme tecnologiche, prevedendo altresì il superamento di norme obsolete temporalmente precedenti le leggi richiamate in premessa che si frappongono ad una semplice, rapida e lineare attuazione delle nuove norme e procedure introdotte in materia di informatizzazione, digitalizzazione e razionalizzazione degli strumenti telematici.

---

## **G1.21**

CALANDRINI, RAUTI, LA PIETRA, DE BERTOLDI, IANNONE, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione

delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza; chi si occupa di giustizia sa che da sempre all'apertura di ogni anno giudiziario si parlerà della mancanza cronica di magistrati e di personale amministrativo sufficienti;

alla data odierna, dai dati pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, si evidenzia che a fronte di una dotazione in organico di n. 9991 magistrati ordinari, risultano vacanti n. 1031 posti, pari a una scopertura del 10,32 per cento su base nazionale;

una piaga che è diventata particolarmente grave in alcuni distretti giudiziari, come, ad esempio, il Distretto di Corte di Appello di Catanzaro (13,65 per cento) e in quello di Reggio Calabria (18,67 per cento) a fronte di carichi di lavoro elevati; la carenza di magistrati nei Tribunali ha subito una notevole accelerazione nel corso degli ultimi anni a seguito degli ultimi provvedimenti normativi relativi all'età di pensionamento dei magistrati;

il ricambio generazionale, che sta avvenendo grazie ai concorsi espletati e a quelli che saranno banditi, sconta però la mancanza di trasferimento delle competenze che era precedentemente garantito dai magistrati più anziani,

impegna il Governo:

ad adottare un piano consistente di assunzioni di magistrati anche per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione;

a prevedere che magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato possano esercitare la facoltà di permanere in servizio a domanda sino al compimento del settantaduesimo anno di età.

---

## **G1.22**

ROMANO, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1729, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in mate-

ria di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

l'articolo 14 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 prevede il raddoppio degli importi sanzionatori legati alla violazione di alcuni obblighi in materia di tempi di lavoro e la destinazione in quota parte di alcuni introiti sanzionatori, sino ad un massimo di 13 milioni di euro annui;

la lettera *d*) del comma 445 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede degli aumenti sanzionatori;

la lettera *e*) del comma 445 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 oltre a prevedere degli aumenti sanzionatori destina gli aumenti al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato entro il limite di 15 milioni previsto dalla successiva lettera *g*);

l'articolo 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, destina le rivalutazioni sanzionatorie per le violazioni in materia di salute e sicurezza al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro;

considerato che:

con l'abrogazione delle predette norme e con l'istituzione di un meccanismo uniforme e semplificato verrebbe incrementato di circa 40 milioni di euro il finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato;

il predetto finanziamento attenuerebbe, seppur solo parzialmente, il «differenziale» che oggi si registra tra i trattamenti economici del personale dell'Ispettorato con quelli dell'INPS e dell'INAIL;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di confermare lo stanziamento di 28 milioni di euro già finanziato in virtù della normativa sopra richiamata e integrare detto finanziamento con un'ulteriore somma pari a 42 milioni di euro al fine di superare le problematiche descritte afferenti al corretto funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

---

## **G1.23**

STABILE, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante

disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) recita: «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

la norma eccede la competenza del legislatore in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega ex legge n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbe trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13/7/2016 - e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area funzioni locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PT A e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

considerato che:

la disposizione ha natura ordinamentale e quindi non può essere considerata ammissibile in una norma di carattere finanziario come la legge di bilancio;

la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione e si condiziona la stessa;

la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche ( avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di posticipare le previsioni del comma 687 dell'articolo 1 della Legge 145 del 2018 dal triennio 2019-2021 al triennio 2022-2024.

---

**G1.24 (già 29.0.2)**

CALDEROLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 12 della legge n. 3 del 2019 prevede, tra l'altro, il divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019, limitatamente ai contributi elargiti per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione al partito o al movimento politico.

---

**G1.200**

AUGUSSORI, GRASSI

Il Senato,

premesso che:

il testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha riordinato la materia in attuazione della delega che la riforma Madia aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione;

l'articolo 24 ha disposto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;

la legge di bilancio per il 2019 è poi intervenuta nuovamente sulle società a partecipazione pubblica e l'articolo 1, comma 723, in particolare, ha disapplicato, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente;

l'amministrazione pubblica, quindi, può continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse

di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati,

impegna il Governo

a prorogare ulteriormente, ovvero ad eliminare, il termine previsto al 31 dicembre 2021 entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare, anch'esse, all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche al fine di consentire a tali società la possibilità di proseguire gli investimenti con un termine più lungo, quanto meno pluriennale.

---

## EMENDAMENTI

### **1.0.1 (già 1.36)**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Sostegno ai piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali)*

1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è attribuito uno specifico contributo per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## **1.0.2 (già 1.37)**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

*(Proroga di termini in materia di disponibilità e mobilità segretari comunali)*

1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, il termine per la durata massima del collocamento in disponibilità del segretario comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico, di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato di due anni, al fine di costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 3000 abitanti. I segretari comunali impiegati nel nucleo di assistenza ai sensi del primo periodo mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno».

---

## **Art. 2**

### **2.1**

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

## 2.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle more della revisione organica della normativa di settore di cui all'articolo 1, comma 810 della legge 20 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati».

---

## 2.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti al 1° gennaio 2021».

---

## Art. 3

### 3.1

CANDURA, FUSCO, PUCCIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

---

### 3.2

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "Negli anni 2018 e 2019" aggiungere le seguenti: "e 2020"».

---

### 3.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020".

5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 3.4

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

---

### 3.0.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga termini dei pagamenti, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali)*

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021"».

---

## **Art. 4**

### 4.1

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: "30 aprile 2015" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2020 pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per consentire un adeguato monitoraggio da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, al comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "Per l'anno solare" a "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno solare 2019 entro il 30 settembre 2020 e per l'anno solare 2020 entro il 30 luglio 2021".

2-ter. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*2-quater.* Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

---

#### 4.2

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Sopprimere il comma 2.*

---

#### 4.3

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sopprimere il comma 2.*

---

#### 4.4

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1 pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

---

#### 4.5

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3.1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1 pari a 163 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

#### 4.6

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3.1. All'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1 pari a 140 milioni di euro nel 2020 e 5 00 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

#### 4.7

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 234 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

#### 4.8

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3.1. Al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a 59 milioni di euro nel 2020 e 350 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

#### 4.9

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel 2019 soddisfacevano tutte le condizioni per poter fruire del regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata al 2020 la possibilità di avvalersene senza tenere conto della causa ostativa di cui alla lettera *d-ter*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come introdotta dall'articolo 1, comma 692, lettera *d*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

#### 4.10

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Il comma 3-*bis*, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 dicembre n. 157 è così sostituito:

"3-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 3.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto rimane riferito alla cifra di 3.000 euro"».

---

#### **4.11**

GALLONE, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 6-ter le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

#### **4.12**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021". Al relativo onere, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

#### **4.13**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020". Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

#### 4.14

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1° luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

---

#### 4.15

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

---

#### **4.16**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. All'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata ai sensi degli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2020, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

---

#### **4.17**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni in materia di credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si interpretano nel senso che sono agevolabili le modifiche che apportano miglioramenti significativi a processi o di prodotti esistenti, anche nel caso in cui non generino nuove conoscenze scientifiche o tecnologiche per il settore di riferimento. Con riferimento alle sanzioni per la non corretta applicazione del credito d'imposta di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, limitando la sanzione per il credito inesistente ai casi dimostrabili di comportamento fraudolento del contribuente».

---

#### **4.18**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

---

#### 4.19

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 3-quater, sostituire le parole: «all'anno 2020» con le parole: «agli anni 2020 e 2021».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

*«3-quater.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 816, sostituire la parola: "2021" con la parola: "2022"».*

---

#### 4.20

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Al comma 3-quater, aggiungere, in fine, le parole: «Le tariffe del nuovo canone unico di cui all'articolo 816 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non potranno eccedere quelle attualmente applicate dai comuni per i tributi e i canoni abrogati relativi, alle singole fattispecie».*

---

#### 4.21

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:*

*«3-undecies. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:*

*1-sexies. Prodotti igienico sanitari, anche usa e getta, per la prima infanzia.*

*3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 98 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il*

31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

#### 4.22

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:*

«3-undecies. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ", senza possibilità di compensazione" sono soppresse;

b) al comma 5, dopo le parole: "comma 2,", sono inserite le seguenti: "di almeno uno".

3-duodecies. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni».

---

#### 4.23

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:*

«3-undecies. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ", senza possibilità di compensazione", sono soppresse;

b) al comma 5, dopo le parole: "comma 2,", inserire le seguenti: "di almeno uno";

3-duodecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1 ° luglio 2020", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020"«.

*Conseguentemente,*

*agli oneri derivanti dalla misura, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, Missione 23, Programma 1, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

#### 4.24

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### 4.25

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:*

«3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

---

#### 4.26

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

---

#### 4.27

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:*

«3-undecies. All'articolo 147-ter, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Negli organi composti da meno di quattro membri il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi".

3-duodecies. All'articolo 148, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nei collegi composti da tre membri effettivi il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi".

3-terdecies. All'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "si applica", sono aggiunte le seguenti: ", per tre mandati consecutivi"».

---

#### 4.28

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate».

---

#### 4.29

DE BONIS

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IV A con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1 gennaio 2022».

---

#### 4.30

CIRINNÀ, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1° luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

---

#### **4.31**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1 ° luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

---

#### **4.32**

AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies inserire il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano altresì ai soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1 Q luglio 2019 che trasmettano i corrispettivi relativi al 2019 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"».

---

#### **4.33**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:*

«3-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annul-

late per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

---

#### 4.34

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

---

#### 4.35

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 3, del decreto legislativo 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2018";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020";

e) al comma 2, lettera b), le parole: "30 novembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2020" e le parole: "a decorrere dal 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2021";

d) al comma 3 le parole: "1° agosto 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020";

e) al comma 5 le parole: "30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020";

f) al comma 7 le parole: "30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020";

g) al comma 11 le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";

h) al comma 13, lettera a), le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020"».

---

#### **4.36**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: "24 ottobre 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019".

---

#### **4.37**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: "31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020 e il 28 febbraio 2021"».

---

#### **4.38**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:*

«3-undecies. La lettera b) del comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.».

---

#### 4.39

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "negli anni 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 18 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Giustizia per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al Miur per 2 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Interno per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Ambiente per 5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Ambiente per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle Politiche agricole per 13 milioni per l'anno 2020, al Ministero dei Beni culturali per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Salute per 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al restante onere si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

#### 4.40

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "negli anni 2019 e 2020"».

---

#### 4.41

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:*

«3-undecies. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, è abrogato.».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 1.084 milioni di euro per il 2020 ed a 878 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

#### 4.42

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### 4.43

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:*

«3-undecies. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni.».

---

#### 4.44

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:*

«3-undecies. Al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024". Fino al 31 dicembre 2023 la soglia è elevata a 500.000».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 250 milioni di euro per il 2020, a 650 milioni di euro per il 2021 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al relativo onere per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 4.45

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:*

«3-undecies. Al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: "11" gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 453 milioni di euro per il 2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021, a 713 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per l'anno 2023 si provvede: per la quota pari a 120 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e per il restante onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### 4.46

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "dal 1 ° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"».

---

#### 4.47

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019, capoverso articolo 17-bis, al comma 1, le parole: "ad euro 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 500.000"».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

#### 4.48

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. L'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 453 milioni di euro per il 2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021 e a 713 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

#### 4.49

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. L'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019, non si applica agli Enti locali».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, per il 2020, me-

dian­te cor­rispon­den­te ri­du­zio­ne delle pro­ie­zio­ni dello stan­zia­men­to del fon­do spe­ciale di parte cor­ren­te is­cri­to, ai fini del bilan­cio trien­na­le 2020-2022, nel­l'am­bi­to del pro­gram­ma "Fon­di di ri­ser­va e spe­ciali" della mis­sione "Fon­di da ri­par­ti­re" dello sta­to di pre­vi­sione del Mi­ni­ste­ro dell'Eco­no­mia e delle Fi­nan­ze per l'an­no 2020, allo sco­po par­zia­lmen­te uti­liz­zan­do gli ac­can­tona­men­ti re­la­ti­vi al Mi­ni­ste­ro dell'e­co­no­mia e delle fi­nan­ze per 16 mi­li­o­ni di eu­ro per l'an­no 2020, al Mi­ni­ste­ro dello svi­lup­po eco­no­mico per 7 mi­li­o­ni di eu­ro per l'an­no 2020, al Mi­ni­ste­ro dell'Ambien­te per 7 mi­li­o­ni di eu­ro per l'an­no 2020, e per cia­scu­no degli an­ni suc­ces­si­vi me­di­an­te cor­rispon­den­te ri­du­zio­ne del Fon­do per in­ter­ven­ti struttu­ra­li di po­li­ti­ca eco­no­mica, di cui all'ar­ti­co­lo 10, com­ma 5, del de­cre­to-leg­ge 29 no­vem­bre 2004, n. 282, con­ver­ti­to, con mo­di­fi­ca­zio­ni, dalla leg­ge 27 dicem­bre 2004, n. 307».

#### **4.50**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il com­ma 3-de­cies, ag­giun­gere il se­guen­te:*

«3-undecies. Al fine di tutelar­e i prin­ci­pi del legitti­mo af­fi­da­men­to del con­tri­bu­en­te in re­la­zio­ne agli ob­bli­ghi di im­pos­te e nuo­vi adempimen­ti fi­scali e della non re­troat­ti­vi­ta­ delle nor­me tri­bu­ta­rie, è pro­ro­ga­ta al 1° gen­na­io 2024 l'en­tra­ta in vi­gore delle dis­po­si­zio­ni dell'ar­ti­co­lo 4 del de­cre­to-leg­ge 26 ot­to­bre 2019, n. 124, con­ver­ti­to, con mo­di­fi­ca­zio­ni, dalla leg­ge 157/2019 per gli En­ti lo­ca­li e le so­cieta­ di la­vo­ro in­ter­ri­na­li».

*Con­se­guen­te­men­te, all'ar­ti­co­lo 43, do­po il com­ma 4, in­seri­re il se­guen­te:*

«4-bis. Agli oneri deri­van­ti dall'ar­ti­co­lo 4, com­ma 3-undecies, pari a 60 mi­li­o­ni di eu­ro an­nu­i per cia­scu­no degli an­ni dal 2020 al 2023, si pro­vede, per il 2020: quan­to a 13 mi­li­o­ni di eu­ro me­di­an­te cor­rispon­den­te ri­du­zio­ne del Fon­do per far fran­te ad esi­gen­ze in­di­fer­ri­bi­li di cui al com­ma 200, dell'ar­ti­co­lo 1, della leg­ge 23 dicem­bre 2014, n. 190, e per i re­stan­ti oneri me­di­an­te cor­rispon­den­te ri­du­zio­ne delle pro­ie­zio­ni dello stan­zia­men­to del fon­do spe­ciale di parte cor­ren­te is­cri­to, ai fini del bilan­cio trien­na­le 2020-2022, nell'am­bi­to del pro­gram­ma "Fon­di di ri­ser­va e spe­ciali" della mis­sione "Fon­di da ri­par­ti­re" dello sta­to di pre­vi­sione del Mi­ni­ste­ro dell'e­co­no­mia e delle fi­nan­ze per l'an­no 2020, allo sco­po par­zia­lmen­te uti­liz­zan­do gli ac­can­tona­men­ti re­la­ti­vi al Mi­ni­ste­ro dell'e­co­no­mia e delle fi­nan­ze per 16 mi­li­o­ni di eu­ro per l'an­no 2020, al Mi­ni­ste­ro dello svi­lup­po eco­no­mico per 7 mi­li­o­ni di eu­ro per l'an­no 2020, al Mi­ni­ste­ro dell'am­bi­en­te per 7 mi­li­o­ni di eu­ro per l'an­no 2020, al Mi­ni­ste­ro delle po­li­ti­che ag­ri­co­le per 10 mi­li­o­ni di eu­ro per l'an­no 2020, al Mi­ni­ste­ro della di­fe­sa per 4 mi­li­o­ni di eu­ro per l'an­no 2020, al Mi­ni­ste­ro della giu­sti­zia per 3 mi­li­o­ni di eu­ro per l'an­no 2020; per cia­scu­no degli an­ni suc­ces­si­vi si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **4.51**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sopprimere i punti 1) e 2)».

---

#### **4.52**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 16-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, comma 5, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».

---

#### **4.53**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 /2019, alla lettera a), primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022" ed al secondo periodo, le parole: "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023"».

---

#### **4.54**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020».

---

#### **4.55**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: "1° luglio" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024"».

---

#### **4.56**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:*

«3-undecies. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, " sono soppresse.

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

#### 4.57

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:*

«3-undecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: "dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 195, sono inseriti i seguenti:

"195-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: 'dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019' sono sostituite con le seguenti: 'entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021'.

195-ter. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 'entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019' sono sostituite con le seguenti: 'entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021'";

c) al comma 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: "1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione a i quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio e il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021";

2) alla lettera b), le parole: "1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio e il 31 dicembre 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021";

d) al comma 198 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020";

e) il comma 209 è soppresso.

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 227,1 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2021».

---

#### **4.58**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. Al comma 198 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

---

#### **4.59**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere in fine i seguenti:*

«3-undecies. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2023"; e le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-undecies del presente articolo, valutati complessivamente in 117 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### 4.60

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-undecies. All'articolo 1, comma 632, alinea, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";

b) al terzo periodo, le parole: "al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "al 40 per cento per l'anno 2023 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2024";

c) al quarto periodo, le parole: "al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento per l'anno 2023 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2024".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-undecies del presente articolo, valutati complessivamente in 1 milioni di euro per l'anno 2020, 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### 4.61

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:*

«3-undecies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021.

3-duodecies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 190, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.

3-terdecies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-undecies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### 4.62

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 679 è inserito il seguente:

"679-bis. Le disposizioni di cui al comma 679 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021"».

---

#### 4.63

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:*

«3-undecies. Il comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: "680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni delle spese sanitarie indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle altre spese sanitarie detraibili dai contribuenti in base alla normativa vigente".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 e 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

#### 4.64

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:*

«3-undecies. Al comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento alle spese sanitarie differenti da quelle menzionate dal primo periodo, detraibili dai contribuenti ai sensi della normativa vigente, la disposizione di cui al comma 679 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

#### 4.65

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:*

«3-undecies. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "sono abrogati", sono sostituite dalle seguenti: "acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021"».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 109,2 milioni di euro per il 2020, a 1.131,4 milioni di euro per il 2021 e 857,7 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-

*ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».*

#### **4.66**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:*

«3-undecies. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 738, le parole: "l'imposta municipale propria (IMU)", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021, l'imposta municipale propria (IMU)".

b) al comma 741, il numero 3) della lettera c), è sostituito dal seguente: "3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse

pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

#### **4.67**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:*

«3-undecies. Al comma 741, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire il numero 3) con il seguente: "3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

#### **4.200**

NENCINI

*Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:*

«3-undecies. Il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è prorogato all'esercizio 2019»

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

#### **G4.200**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premessi che:

con circolare dell'agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020, è stato chiarito, in riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti locali;

in particolare la circolare rammenta che: «Il comma 3 dell'articolo 4 ha aggiunto la lettera *a-quinquies*) al sesto comma dell'articolo 17 del decreto della Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi della quale il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da *a*) ad *a-quater*), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», precisando che l'efficacia è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;

ritenuto che:

tali adempimenti rappresentano un aggravio di costi e di impegni del personale degli enti pubblici; valutato altresì che:

la provvisorietà della norma in attesa della deroga rappresenta un inutile dispiego di personale oltre che un'inutile formazione rispetto a materie che non sarà oggetto di applicazione per gli enti locali,

impegna il Governo

nelle more dell'ottenimento della deroga a meglio dettagliare con provvedimenti di natura interpretativa l'esenzione dall'applicazione per gli enti locali della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019.

---

#### **G4.201**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premessi che:

nel corso dei lavori delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio del cosiddetto decreto Milleproroghe, in ragione dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> al 2020, 2025 e 2030, si è ravvisata l'esigenza di modificare il secondo comma dell'articolo 12 riducendo la soglia delle emissioni di CO<sub>2</sub> utile ai fini dell'accesso ai benefici di legge, per includere - in coerenza con la nuova regolamentazione relativa alle auto aziendali in «*fringe benefit*» introdotta nella legge di bilancio 2020 - tra i veicoli elettrici-ibridi incentivabili i soli ibridi a ricarica esterna (*plug-in hybrid*);

sempre durante l'esame del provvedimento si è inizialmente previsto con l'approvazione di un apposito emendamento la riassegnazione alle annualità successive delle eventuali risorse residue destinate al «Bonus» auto per vincolarne il reimpiego nel settore *automotive*. Purtroppo tale disposizione è stata successivamente espunta dall'articolato, di fatto impedendo il certo riutilizzo di tali somme per questo importante comparto produttivo;

le nuove disposizioni introdotte con l'articolato in esame contribuiranno certamente ad un aumento dei volumi di vendita di veicoli elettrici ed ibridi a ricarica esterna (BEV e PHEV) e ciò renderà necessaria la previsione di incentivi ulteriori per l'installazione di infrastrutture di ricarica sia in ambito domestico che condominiale. Sarebbe pertanto utile prevedere la possibilità, per i soggetti che acquistano ed installano le infrastrutture di ricarica, di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, analogamente a quanto previsto in relazione agli interventi di riqualificazione energetica ex articolo 14 del decreto-legge

n. 63 del 2013, con le modalità definite con Provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di riassegnare alle annualità successive le eventuali risorse residue destinate al «Bonus» auto, e al contempo riconoscere ai soggetti che acquistano ed installano le infrastrutture di ricarica la facoltà di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.

---

#### **G4.202**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

ricordato che il Governo, con l'articolo 4 del decreto fiscale n. 129 del 2019, ha introdotto una serie di misure in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, le cui criticità e relative problematiche applicative sono state ripetutamente sollevate da tutte le associazioni di categoria, le quali, proprio in occasione dell'esame del decreto-legge «milleproroghe», auspicavano in un rinvio delle medesime;

evidenziato, in particolare, la criticità relativa alla previsione, per le opere o servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro, che il datore di lavoro provveda al versamento senza compensazione delle ritenute con F24 separati per committente;

ritenuta tale previsione un assurdo onere burocratico, considerato che, nella ipotesi di 10 lavoratori in 10 appalti diversi, significa procedere a 100 F24,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 4, del decreto fiscale 124 del 2019, richiamata in premessa e, comunque, a prevedere, in un'ottica di semplificazione burocratica, la consegna dalla

ditta appaltatrice alla ditta committente del modello F24 totale pagato per tutte le retribuzioni dalla ditta appaltatrice al 16° giorno del mese di riferimento.

---

#### **G4.203**

GRASSI, AUGUSSORI

##### Il Senato

premesso che:

con l'entrata in vigore di una liberalizzazione che è andata ad abolire molte delle regole utili a garantire, in presenza dell'inevitabile ricambio generazionale, la continuità strutturale e qualitativa dei mercati, il commercio ambulante sta vivendo negli ultimi anni una situazione di crisi;

causa l'avvento di molti «improvvisati» ambulanti che dalla sera alla mattina decidono di dotarsi di un mezzo di fortuna, due brandine, qualche capo di merce scadente, il settore si è esposto ad episodi di abusivismo diffuso e concorrenza sleale, con la conseguenza di costringere alla chiusura molte piccole imprese regolari;

l'incertezza del proprio futuro legata alla Direttiva Bolkestein, ha portato a limitare molto gli investimenti strutturali mettendo così in crisi anche tutto l'indotto legato al commercio ambulante;

nel frattempo, ad aggravare ancora di più la già difficile situazione, è arrivata la crisi e sono sopraggiunti una serie infinita di nuovi adempimenti burocratici e fiscali a cui le piccole realtà individuali, o familiari, sono state chiamate a fare fronte in termini di tempo e di incremento dei costi annuali di gestione;

moltissime piccole imprese del commercio ambulante si trovano quotidianamente a sopravvivere per non chiudere;

la chiusura delle aziende equivale ad una diminuzione di posti di lavoro, determinando un'ulteriore diminuzione del gettito fiscale/previdenziale e l'aumento smisurato delle richieste di misure di sostegno;

è doveroso un atto di responsabilità delle Istituzioni e della politica per prendere coscienza dell'urgenza di una riforma fiscale atta a semplificare l'attuale sistema impositivo per le piccole attività del commercio ambulante al fine di prevenire, con criteri semplici ma efficaci, eventuali episodi di abusivismo ed elusione;

dopo gli adempimenti richiesti con l'introduzione della fatturazione elettronica, con conseguente incremento dei costi di gestione annuali, ora si prevedono ulteriori aggravii di spesa e nuovi impegni burocratici, in conseguenza dell'obbligo del nuovo registratore e le relative procedure telematiche che ne conseguiranno,

impegna il Governo

a posticipare il termine del regime transitorio, relativo all'entrata in vigore del cosiddetto registratore telematico, lo scontrino elettronico, al 31 dicembre del 2020, valutando nel frattempo l'istituzione di una Tassa unica annuale, basata sul numero complessivo delle concessioni in uso ad ogni singola piccola impresa del settore e calcolata con criteri di progressività applicati con un indice di valore economico dei singoli mercati e fiere, da stabilirsi in successiva fase di elaborazione dei criteri applicativi (numero dei soci e/o collaboratori, settore merceologico di appartenenza, alimentari/non alimentari e altro), mettendo il tutto in relazione ai tabulati tributari che certificano l'esatto ammontare delle entrate in carico al commercio ambulante.

---

#### **G4.204**

GRASSI, AUGUSSORI

##### Il Senato

considerati i commi *3-novies* e *3-decies* dell'articolo 4 del provvedimento, introdotti nel passaggio alla Camera dei deputati, anche grazie all'approvazione dell'emendamento 4.101 della Lega-SP, sono volti ad estendere ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

ritenuto un ottimo risultato la stabilizzazione della cedolare secca al 10 per cento per gli affitti calmierati nei comuni colpiti dal sisma, ma al contempo una occasione perduta la mancata proroga per il 2020 della cedolare secca per gli affitti commerciali di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018;

ricordato che la cedolare secca al 21 per cento per gli affitti commerciali è una misura che si autofinanzia con l'emersione da evasione, giacché una tassazione più bassa e sostenibile invoglia il contribuente a regolarizzare la propria posizione col fisco;

rammentato, altresì, che tale misura è uno strumento necessario e fondamentale al sostegno delle nostre attività commerciali e artigianali ed alla sopravvivenza delle stesse, costretti ad affrontare una crescente e forte concorrenza con la vendita *on-line*, e quindi, in ultimo, una misura funzionale alla ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, la misura di cui all'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2019 anche per l'anno in corso.

---

#### **G4.205**

AUGUSSORI, GRASSI

Il Senato,

considerati i commi *3-novies* e *3-decies* dell'articolo 4 del provvedimento, introdotti nel passaggio parlamentare, anche grazie all'approvazione dell'emendamento 4.101 della Lega-SP, sono volti ad estendere ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

ritenuto un ottimo risultato la stabilizzazione della cedolare secca al 10 per cento per gli affitti calmierati nei comuni colpiti dal sisma, ma al contempo una occasione perduta la mancata proroga per il 2020 della cedolare secca per gli affitti commerciali di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018;

ricordato che la cedolare secca al 21 per cento per gli affitti commerciali è una misura che si autofinanzia con l'emersione da evasione, giacché una tassazione più bassa e sostenibile invoglia il contribuente a regolarizzare la propria posizione col fisco;

rammentato, altresì, che tale misura è uno strumento necessario e fondamentale al sostegno delle nostre attività commerciali e artigianali ed alla sopravvivenza delle stesse, costretti ad affrontare una crescente e forte concorrenza con la vendita *on-line*, e quindi, in ultimo, una misura funzionale alla ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, la misura di cui all'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2019 anche per l'anno in corso.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4-bis

#### 4-bis.0.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-ter.

1. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1 ° gennaio 2021";

b) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

c) le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1°gennaio 2023".

2. Al comma 1-ter dell'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "dal 1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023"».

---

#### 4-bis.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-ter.

1. Al comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: "superiore a euro 400.000 e", aggiungere le seguenti: "e nel primo anno di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente"».

---

**4-bis.0.3**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

*(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)*

1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e come ulteriormente modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

---

**4-bis.0.4**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

*(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)*

1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo; della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: "2020", è sostituita dalla seguente: "2021"».

---

**4-bis.0.5**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

*(Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete)*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 909 a 928, della legge n. 205 del 2017, sono prorogate per i comuni italiani situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 240 mila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 3 O dicembre 2018, n. 145».

---

**4-bis.0.6**

PEROSINO, PAGANO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 20-bis, 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 722, 724, 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 472, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196/2009».

---

## **Art. 5**

### **5.1**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sopprimere il comma 3.*

---

### **5.2**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° luglio 2020, fatte salve le sperimentazioni in corso all'entrata in vigore della presente disposizione che dovranno concludersi al termine della relativa autorizzazione quinquennale e non potranno essere rinnovate».*

---

### **5.3**

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2021», con le seguenti: «1° gennaio 2022».*

---

### **5.4**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Al comma 5, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».*

---

## 5.5

BINETTI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5.1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 10-quater è sostituito con il seguente:*

"Dal 31 dicembre 2021 è vietato qualunque tipo di propaganda pubblicitaria e/o sponsorizzazione diretta e indiretta dei prodotti del tabacco da fumo e non da fumo, nazionali od esteri, dei dispositivi destinati al consumo di tali prodotti, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica con o senza nicotina da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, le agenzie pubblicitarie, dei principali social media, nonché nei luoghi pubblici, in tutti i canali dell'informazione e comunicazione diversi da quelli riservati ai professionisti del commercio, e nella cartellonistica stradale";

*b) i commi 10-ter, 10-quinquies, 10-sexies, 10-septies, 10-octies sono soppressi;*

*c) il comma 10-novies è sostituito con il seguente:*

"La violazione delle disposizioni di cui al comma 10-quater è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed alla promozione della salute nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione delle patologie correlate all'uso dei prodotti del tabacco, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica, con o senza nicotina".

5.2. L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n.165, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 è abrogato.».

## 5.6

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160."

b) all'allegato A, le lettere a) e b) del punto 3 sono abrogate.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## 5.7

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla scoperta di metodi alternativi alla sperimentazione animale nei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti, da parte del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione

di quello ottenuto nelle procedure che usano animali; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016».

---

## 5.8

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio I 999 n. 42, si aggiunge il seguente comma 4-ter:

«4-ter. Ferma restando quanto previsto dal precedente comma 4-bis, coloro che hanno conseguito il titolo di massofisioterapista entro la data del 31/12/2018, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco transitorio "elenco con riserva massofisioterapisti", appositamente istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fino al conseguimento di 36 mesi di attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente documentabile, prima di essere definitivamente inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento massofisioterapisti (d.m. 9/8/19, art. 5)».

---

## 5.9

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA al 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli "sciropi di qualsiasi natura", non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE)

n.2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

---

## **5.10**

BINETTI, PAGANO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1 All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la parola: "due" è sostituita dalla seguente "tre"».

---

## **5.11**

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1 All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis. A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate Regioni di riferimento tutte le Regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12"».

---

## **5.12**

CALIGIURI, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. Il corso intensivo di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato nelle annualità 2020 e 2021 per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 88 della citata legge in relazione al contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle

risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

---

### 5.13

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5.1. All'articolo 23-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 4, le parole: "per l'anno 2020" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022". e le parole: "si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ", 1 0 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

---

### 5.14

PUCCIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 536 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, sopprimere l'ultimo periodo».

---

### 5.15

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma

di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici- settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».

---

## 5.16

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5.1 I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici, e dei fisici - settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione».

---

### 5.17

STABILE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:*

«5-*quinqües*. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024".»

---

### 5.18

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-*quinqües*. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024".»

---

### 5.19

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:*

«5-*quinqües*. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge del 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2020.»

---

### 5.20

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«5-*quinqües*. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i farmaci che abbiano ricevuto status di innovatività e per i quali non siano disponibili nuove alternative terapeutiche, il medesimo termine è prorogato di ulteriori 12 mesi.»

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G5.200

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede, tra le altre, disposizioni in materie di competenza del Ministero della salute;

in tale ambito, una questione di primo piano concerne la grave carenza di medici specialisti che sta mettendo a rischio le basi portanti del nostro Servizio sanitario nazionale (SSN);

l'ammancio di medici specialisti è superiore alle 10 mila unità e questo dato, purtroppo, è destinato ad aumentare nei prossimi anni, a causa dei pensionamenti, dei vincoli di spesa e della programmazione insufficiente dei contratti di formazione specialistica. Secondo le recenti proiezioni del sindacato della dirigenza medica e sanitaria, se non si inverte la rotta, nel 2025 mancheranno all'appello oltre 16.500 medici specialisti;

i dati Eurostat fotografano alla perfezione l'emergenza: nel 2016 operavano circa 213 medici ogni 100 mila abitanti. In assenza di contromisure, con l'ondata di pensionamenti, nel 2025 l'Italia rischia di passare a 181 medici ogni 100 mila abitanti, una quota assolutamente insufficiente se si vogliono garantire prestazioni sanitarie in quantità e qualità accettabili;

il provvedimento in titolo interviene in maniera molto circoscritta sul tema, limitandosi ad autorizzare l'assunzione dei medici specializzandi a partire dal terzo anno di corso e la permanenza in servizio dei medici fino al settantesimo anno di età;

tali provvedimenti, peraltro, non si ritengono sufficienti a sopperire da soli alla situazione di grave emergenza di cui si è dato conto poc'anzi; si ritiene indispensabile, quantomeno in via transitoria, l'adozione di una misura aggiuntiva finalizzata a consentire, a determinate condizioni, l'accesso al SSN dei medici abilitati privi di diploma di specializzazione, come richiesto a più riprese dalle regioni;

si potrebbe in questo modo superare la carenza di specialisti, garantendo al tempo stesso una boccata d'ossigeno agli oltre 10 mila medici abilitati che, secondo le stime fornite, sono rimasti esclusi dal sistema formativo *post lauream* in conseguenza del numero insufficiente di borse di specializzazione programmate annualmente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, a fronte di comprovate carenze di personale e tramite graduatorie separate, l'accesso al Servizio sanitario

nazionale dei medici abilitati privi del diploma di specializzazione, in particolare nelle aree dell'emergenza urgenza e della medicina generale.

## **G5.201**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto il comma 4-*bis*, dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, stabilendo che i professionisti sanitari che abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione di riferimento, purché si iscrivano entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge in titolo ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione all'interno dei ridetti elenchi speciali ad esaurimento, tenuto conto dei ritardi accumulati nell'attivazione delle piattaforme informatiche sviluppate per il caricamento delle domande;

è stata, quindi, debitamente tutelata la posizione dei professionisti sanitari in possesso dei 36 mesi di attività lavorativa che possiedono i requisiti per l'iscrizione nei ridetti elenchi speciali;

continua, invece, a rimanere priva di tutele sul piano normativo la posizione dei professionisti sanitari, in particolare massofisioterapisti, che hanno conseguito il titolo abilitante sulla base di un corso di formazione avviato o concluso a ridosso dell'entrata in vigore della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che di conseguenza non sono in possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali;

tali professionisti possiedono un titolo del tutto identico a quello dei colleghi con 36 mesi di esperienza lavorativa, conseguito sulla base di un corso formativo intrapreso nel rispetto normativa applicabile *ratione temporis*. Eppure, nei loro confronti non viene prevista nessuna forma di tutela e/o clausola di garanzia, in palese contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 33 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare, sul piano normativo, i diritti e i legittimi interessi dei professionisti sanitari, in particolare massofisioterapisti, che nel rispetto della normativa applicabile *ratione temporis* hanno avviato o

concluso un corso di formazione per il conseguimento del titolo abilitante a ridosso dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che conseguentemente non sono in possesso del requisito dell'esperienza lavorativa di 36 mesi richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 5-bis

#### 5-bis.1

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «i medici e i medici veterinari fino alla fine della lettera» con le seguenti: «i medici, i medici veterinari nonché i farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera con esclusione delle equipollenze, regolarmente iscritti.».*

---

#### 5-bis.2

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi, di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e Procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».*

---

**5-bis.3**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«*I-bis.* I termini previsti dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 13 commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2018, n. 80 sulla "Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico» sono prorogati di ulteriori dodici mesi".».

---

**5-bis.4**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«*I-bis.* L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».».

---

**Art. 6**

**6.1**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. All'articolo 17, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025-2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 20 per cento per i bienni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'80 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 60 per cento

per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 40 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 30 per cento per i bienni successivi"».

---

## 6.2

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. All'articolo 17, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole "2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 20 per cento per i bienni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale".».

---

## 6.3

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. Al comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "29 febbraio 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera *b*), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: 'marzo'" sono sostituite con le seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020' e le parole: 'il 2018 e il 2019' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: '1° gennaio 2021' e: 'a decorrere dall'anno 2021'";

3) alla lettera *c*), le parole: "la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: 'marzo'" sono sostituite con le seguenti: "le parole: '1° gennaio 2020' e le parole: 'il 2018 e il 2019' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: '1° gennaio 2021' e: 'il 2019 e il 2020'";

4) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: 'sino al 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2020'».

---

#### **6.4**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali finalizzate all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti già inseriti nelle proprie graduatorie costituite per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di docente relative alle scuole di ogni ordine e grado.».

---

#### **6.5**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualsiasi procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado è bandita solo per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per i quali risultano esaurite le relative graduatorie.».

---

#### **6.6**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. Alle procedure di immissione in ruolo del personale docente è annualmente destinata una quota di posti pari al numero di cattedre rese vacanti e disponibili in seguito ai pensionamenti per effetto di quota 100, con decorrenza giuridica a partire dal 2019/2020 e decorrenza economica a decorrere dal 2020/2021, ai vincitori e agli idonei dei concorsi 2016, sino all'esaurimento delle relative graduatorie.».

---

## 6.7

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Al comma 5-sexies, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) nell'anno 2021 assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 48,25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università.

b) nell'anno 2020 la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 12,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata diretta di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercati universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale per il 100 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240».

---

## 6.8

PAGANO, BERUTTI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-undecies. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "29 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 5-bis, le parole: "1° marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021";

c) al comma 5-ter le parole: "1° marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "il 2018, il 2019 e il 2020";

d) al comma 5-sexies le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "il 2018, il 2019 e il 2020".

*5-duodecies.* All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

*5-terdecies.* Agli oneri derivanti dai commi *5-undecies* e *5-duodecies*, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

---

## **6.9**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:*

«*5-undecies.* All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "2022/2023".».

---

## **6.10**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:*

«*5-undecies.* All'articolo 1, comma 10-*bis* della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».

---

## 6.11

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:*

«5-undecies. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio".».

---

## 6.12

PITTONI, SAPONARA, BARBARO

*Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:*

«Il combinato disposto dell'art. 22 bis del D.L. 50/2017 e della legge 205/2017, comma 655, si applica anche al personale che ha prestato il servizio d'insegnamento negli Istituti Superiori di Studi Musicali *ex* pareggiati e nelle Accademie Storiche in via di statizzazione di cui alla legge 508 del 1999 e al DPR 132 del 2003».

---

## 6.13

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:*

«5-undecies. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati a/l'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano con-

seguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra».

---

#### **6.14**

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:*

«5-undecies. All'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera *b*) del comma 2 è così sostituito:

"*b*) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera *a*), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"».

---

#### **6.15**

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:*

«5-undecies. Al comma 1-undecies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, aggiungere il seguente:

"1-duodecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

*a*) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

*b)* stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020».

---

## **6.16**

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:*

«5-undecies. Al comma 1-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* sostituire le parole: "per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020", con le seguenti: "per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021";

*b)* sostituire le parole: "con termine finale fissato al 30 giugno 2019", con le seguenti: "con termine finale fissato al 30 giugno 2020";

*c)* sostituire le parole: "con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019", con le seguenti: "con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020"».

---

## **6.17**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:*

«5-undecies. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 760:

1) alla lettera *a)* le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera *b)*, capoverso "5-bis", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e: "a decorrere dall'anno 2021";

3) alla lettera *b)*, capoverso "5-ter", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e: "il 2019 e il 2020";

*b)* al comma 761 alla lettera *a)*, le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

## **6.18**

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:*

«5-undecies . All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019, n. 159 apportare le seguenti modifiche:

*a)* dopo le parole "7,90 milioni di euro" aggiungere le seguenti: "a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3";

*b)* sopprimere le parole: "di cui al medesimo comma 94"».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G6.200**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

sulla G.U.R.I. del 24 novembre 2017, n. 90 il MIUR indicava il «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

tale concorso prevedeva, tra l'altro, lo svolgimento di una prova scritta - unica su tutto il territorio nazionale - da parte dei candidati ammessi, nelle sedi opportunamente allestite, con predisposizione di una postazione informatica per ciascun candidato ammesso ed un pc con installato un programma -*software*-elaborato e sviluppato dal CINECA - Consorzio interuniversitario;

successivamente allo svolgimento della prova scritta, numerosi concorrenti, lamentando irregolarità e criticità nel funzionamento del *software*, anche con riguardo alla correzione delle prove scritte, hanno fatto ricorso,

il Tar del Lazio, con sentenza del 6 giugno 2019, ha ordinato al MIUR la consegna del relativo codice sorgente e con sentenza del 2 luglio 2019, n. 8655, ha sospeso l'iter dello svolgimento del corso-concorso in attesa che il Consiglio di stato si pronunci in merito il prossimo 12 marzo;

considerato che:

i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dovrebbero essere condizioni imprescindibili in qualsiasi accesso per concorso alla pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare utili iniziative per far luce sulla vicenda a garanzia della trasparenza del dicastero interessato.

---

## **G6.201**

AUGUSSORI, GRASSI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

il comma 583 del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, ripristina l'obbligo per tutta la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le università e gli enti di ricerca ad approvvigionarsi tramite Consip;

ricordato che nel decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, all'articolo 4, lettera *b*), le università sono state affrancate da tale obbligo, in quanto ritenuto inadatto per le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie ai ricercatori, spesso offerte da un unico fornitore che talvolta opera su mercati (liberi) prevalentemente esteri,

impegna il Governo

a prorogare al 1 gennaio 2023 l'obbligo di approvvigionamento di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

---

## **G6.202**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premesso che:

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all'improvviso a non poter più lavorare, tra l'altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni;

in caso di mancanza di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

impegna il Governo

a trovare soluzioni anche di tipo legislativo al fine di sanare la posizione dei docenti di cui in premessa per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 7

#### 7.1

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole da: "in occasione" fino a: "fondazione" sono soppresse, e dopo le parole: "e 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate".

8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### 7.2

CANDURA, FUSCO, PUCCIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 10-ter, dopo le parole: «comma 608» inserire le seguenti: «e del comma 888», le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate»; le parole: «pari a 1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2 milioni»; dopo le parole: «si provvede» è aggiunta la seguente: «rispettivamente,»; dopo le parole: «comma 371» sono aggiunte le seguenti: «e comma 858».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli in-*

*terventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*

---

### 7.3

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 10-octies, aggiungere i seguenti:*

«10-octies.1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

10-octies.2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui alla Parte II della presente legge».

---

### 7.4

CENTINAIO, RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta in corso e alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma pari a 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,*

*che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G7.200**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 7 reca proroga termini in materia di cultura;

gli archivi di Stato sono uno dei luoghi strategicamente rilevanti per la trasmissione della memoria e del sapere storico, attraverso i quali si studia il passato per capire il presente e progettare il futuro;

il loro ruolo, tuttavia, oggi sembra essersi svuotato;

le cause sono varie, la mancanza di personale specializzato innanzitutto, con la conseguente assenza di ricambio generazionale, le recenti assunzioni, infatti, non riescono a coprire tutti i posti lasciati vacanti da una valanga di pensionamenti;

ne deriva un sovraccarico di lavoro e di responsabilità che grava sui pochi dirigenti rimasti;

è altresì preoccupante la mancanza del personale di supporto e dei custodi che tengono aperti gli archivi e assicurano la consultazione delle carte nelle sale studio;

considerato inoltre che:

a tutto questo si aggiunge una situazione economico-finanziaria da tempo sempre più precaria che rende molto difficile gli interventi di inventariazione e di ordinamento delle carte versate, e che, a causa degli spazi inadeguati, mette a serio rischio le stesse operazioni di versamento della documentazione destinata alla conservazione,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie al fine di salvaguardare un patrimonio culturale italiano.

---

## EMENDAMENTI

### 7.0.1

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)*

1. Per garantire il funzionamento dei teatri nazionali di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri nazionali ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

---

### 7.0.2

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)*

1. Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

---

### **7.0.3**

LONARDO, PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508)*

1. Al D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, al comma 2, le parole: "e possono essere confermati consecutivamente una sola volta" sono soppresse;

*b)* all'articolo 6, al comma 2:

1) al primo periodo dopo le parole: "dagli assistenti" aggiungere la seguente: "amministrativi";

2) al secondo periodo le parole: "In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento" sono soppresse».

---

## **Art. 8**

### **8.1**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis.* Al fine di sopperire con urgenza alla grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari, considerato che è presente una graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario", pubblicata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di cui al bando 18 novembre 2016, il

Ministero della giustizia per l'anno 2020 è autorizzato a procedere, anche in soprannumero, alle assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 14, comma 10-*sexies*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad assumere presso le pubbliche amministrazioni, come da Tab. 7 ivi allegata, per un totale di 897 unità con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria».

---

## 8.2

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

---

## 8.3

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 389, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "379", è soppressa ed è in fine aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021"».

---

## 8.4

SICLARI, PAGANO

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6.1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo pro-

cesso penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* ai commi 1, *1-bis*, 2 e *2-bis* le parole: "98 euro", sono sostituite con: "250 euro";

*b)* al comma I sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente, indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente";

*c)* al comma *1-bis* dopo le parole: "Ai giudici onorari di tribunale spetta", è inserita la seguente: "sempre";

*d)* al comma 2 dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: "*b-bis*) ogni altra attività strumentale all'udienza";

*e)* al comma *2-bis* dopo la parola: "spetta" è inserita la seguente: "sempre";

*f)* il comma *2-ter* è sostituito dal seguente: "*2-ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, *1-bis* e *2-bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e 2, lettera *b)*, è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica";

*g)* al comma 3 la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve".

6.2. All'articolo 11 comma 2 della legge 21 novembre 1991 n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 le parole: "Euro 36,15" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 70,00";

*b)* al comma 3 le parole: "Euro 258,23" sono sostituite da: "Euro 500,00"».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«*8-bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, commi 6.1 e 6.2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190/2014».

---

## 8.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis la parola: "98 euro" è sostituita con la seguente: "180 euro".

b) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente";

e) al comma 1-bis dopo la frase: "Ai giudici onorari di tribunale spetta", si aggiunga la parola sempre";

d) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma 1-ter: "Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 250 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza";

e) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente b-bis) "ogni altra attività strumentale all'udienza";

f) al comma 2-bis dopo la parola: "spetta" si aggiunga "sempre";

g) il comma 2-ter è così sostituito: "Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica";

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve»».

## 8.6

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis) dopo il comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, aggiungere il seguente:

"10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo"».

---

## 8.7

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

«6-bis. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età";

- al comma 2 sostituire la parola: "confermati", con le seguenti: "e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca";

- al comma 2 dopo le parole: "materie giuridiche", inserire le seguenti: ", i consoli onorari, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio";

- al comma 3 dopo le parole: "superando l'attuale sistema dei crediti formativi", inserire le seguenti: "L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno"».

---

### **8.8**

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis) al comma 1 dell'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "ogni tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".

---

### **8.9**

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis). Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette", è sostituita dalla seguente: "dieci"».

---

### **8.10**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 29 febbraio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021";

2) al comma 2, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2020", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021"».

---

## 8.11

SICLARI, PAGANO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6.1. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, commi 6.1, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 8.12

IWOBI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 8.13

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo la parola: "senza", che viene soppressa, sono aggiunte le parole: "fermo il", e soppressa la frase: "per un periodo non superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2";

b) nel secondo comma, dopo la parola: "senza", che viene soppressa, sono aggiunte le parole: "fermo il";

c) nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: "procuratori onorari", è aggiunta la frase: "i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986". Al secondo periodo viene soppressa la frase: "Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata", e sostituita con la seguente: "I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense";

d) è abrogato l'ultimo periodo del comma 3;

e) il quarto comma è abrogato;

f) al quinto comma, ultimo periodo, è soppressa la frase: "pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto"».

---

#### 8.14

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla scadenza del primo quadriennio di cui al D.lgs 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'art. 32 comma 8, conservano l'incarico per i successivi quadrienni sino al raggiungimento dell'età di cui al secondo comma del presente articolo".

b) al comma 2, la parola: "sessantotto" è sostituita dalla seguente: "settanta".».

---

#### 8.15

IWOBI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui all'art. 30 D.lgs.116/2017 entrano in vigore in data 01.01.2022.

Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano gli artt. 9, 10, 11, 12 e 30 del D.lgs. 116/2017.

Sino alla data di cui al primo comma, l'Ufficio per il Processo può essere istituito unicamente per consentire lo svolgimento del tirocinio per magistrati onorari di nuova nomina e non possono esservi assegnati i magistrati onorari in servizio.

L'efficacia degli Uffici per il Processo già istituiti è sospesa sino alla data del 01.01.2022 ed ai magistrati onorari ivi destinati, sono assegnati ruoli in via autonoma.

La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza del tribunale è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;

La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace».

---

## 8.16

SICLARI, PAGANO

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6.1. Le disposizioni di cui all'art. 30 D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, entrano in vigore il 15 agosto 2025.

6.2. Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano gli artt. 9, 10, 11, 12 e 30 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

6.3. L'efficacia degli Uffici per il Processo già istituiti è sospesa sino alla data del 15 agosto 2025 ed ai magistrati onorari ivi destinati, sono assegnati ruoli in via autonoma.

6.4. La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza del tribunale è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale.

6.5. La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace.».

---

## 8.17

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'art. 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di "udienza" deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti.".

*b)* sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

*a)* tre impegni settimanali corrispondenti a:

*a1)* per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo senza stesura di sentenze o provvedimenti riservati;

*a2)* per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

*b)* quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo, con le specificazioni di cui alla lettera *a)* per Gop e Vpo".

*c)* dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 Ord.Giud., per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.

*2-ter.:*

*a)* per i magistrati che si avvarranno dell'opzione sub lettera *a)* l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 48.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;

*b)* per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione sub lettera *b)* l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 56.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

*2-quater.* Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23".

*d)* Al comma 4 le parole: "dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole: "dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater".

*c)* Al comma 5 le parole: "dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole: "dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater".».

## **8.18**

IWOBI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«*6-bis.* Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aggiungere il seguente:

### **"Art. 33-bis.**

*(Modifiche di altre disposizioni normative)*

1. All'articolo 4 delle nonne di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.449, recante nonne per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* ai commi 1, *1-bis*, 2 e *2-bis* le parole: '98 euro' sono sostituite con: '250 euro';

*b)* al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nonché per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente, indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente';

*c)* al comma *1-bis* dopo le parole: 'Ai giudici onorari di tribunale spetta', è inserita la seguente: 'sempre';

*d)* al comma 2 dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

*'b-bis)* ogni altra attività strumentale all'udienza';

*e)* al comma 2 bis dopo la parola: 'spetta' è inserita la seguente: 'sempre';

*f)* il comma *2-ter* è sostituito dal seguente:

*'2-ter.* Ai fini dell'applicazione dei commi 1, *1-bis* e *2-bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in

ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e 2, lettera *b*), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica';

g) al comma 3 la parola: 'può' è sostituita dalla seguente: 'deve';

2. All'articolo 11 comma 2 della Legge 21.11.1991 n. 371, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: Euro 36, 15' sono sostituite dalle seguenti: Euro 70,00';

b) al comma 3 le parole: Euro 258,23' sono sostituite da: 'Euro 500,00"'.».

---

## 8.19

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6.1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.

6.2. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 6-bis, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, l'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019» .

---

## 8.20

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

«6-bis. Al fine di effettuare un'analisi approfondita sulle soluzioni deflazionistiche del contenzioso in ambito civile, penale e amministrativo e al fine di assumere iniziative normative volte ad assicurare un "servizio giustizia" per il tramite di una riforma, organica ed efficace, sia nei suoi aspetti or-

ganizzativi e strumentali, sia volta ad incentivare la professionalità dei giudici e degli avvocati, quali protagonisti primi del processo e dell'istituto giuridico della prescrizione, fino al 31 dicembre 2019, è sospesa l'applicazione delle norme di cui al comma 1, lett. *d)*, *e)* ed *f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"».

---

### **8.21**

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: "1 gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2021".

6-ter. Ai fatti commessi dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019».

---

### **8.22**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6.1. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1° luglio 2021».

---

### **8.23**

SICLARI, PAGANO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6.1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.».

---

## 8.24

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.L. n. 162 del 30.12.2019 sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G8.200

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premessi che:

in ogni sede di dibattito e confronto con la Magistratura di ogni ordine e grado e con il personale di Cancelleria, e relative rappresentanze istituzionali e sindacali, si lamenta la drammatica e crescente carenza di personale amministrativo nei tribunali e nelle corti di appello;

tale carenza è aggravata dal fatto che il personale in servizio è mediamente piuttosto anziano di età, cosa che rende meno agevole e immediata la familiarizzazione con le procedure digitalizzate via via implementate;

anche i numeri che sono venuti fuori nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 rappresentano una conferma alla necessità di aumento del personale della giustizia;

i dati sulle carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari italiani descrive una situazione disastrosa che finisce per avere ripercussioni sul lavoro degli operatori giudiziari e conseguenze sulla richiesta di giustizia dei cittadini;

nel confronto tra le carenze di personale amministrativo registrate a fine 2018 con quelle registrate a fine 2019 si nota, che «gli uffici giudiziari del nostro Paese oggi stanno peggio di ieri»;

per il 2018 su una dotazione organica di 43.658 unità ne risultavano coperte 34.322, con un saldo in negativo pari a 9.336; il 2019 ha visto una riduzione della dotazione organica portandola a 43.304 unità ed ha chiuso l'anno con solo 33.424 presenze, «portando le carenze del dipartimento a 9.880

unità, numero che in assenza del "magheggio" della riduzione della dotazione organica sarebbe stato di 10.234 unità»;

le cifre sostengono che «il piano assunzioni del ministro Bonafede, di cui si parla ormai da quasi 2 anni, per poter portare frutti necessita di tempo e se non si tampona l'emorragia di personale amministrativo, esasperata dall'introduzione della "quota 100", la situazione degli uffici giudiziari, oggi emergenziale, sfuggirà di mano»;

occorre invertire, da subito, la tendenza negativa in termini di personale amministrativo in forza al Ministero della giustizia, e conseguentemente in termini di *performance* degli uffici giudiziari, elementi che generano ricadute distruttive su investimenti, sulla domanda di giustizia dei cittadini, sulla qualità *tout court* della prassi democratica e sulla credibilità del Paese nel suo complesso;

è davvero emblematica del drammatico rischio paralisi che grava sugli uffici della pubblica amministrazione, la vicenda che coinvolge gli assistenti giudiziari risultati idonei al relativo concorso, ma la cui assunzione a tempo indeterminato viene, anche nel provvedimento in oggetto, attualmente negata;

durante *l'iter* in commissione, con l'esame dell'articolo 8 si è approvato lo scorrimento al 2021 della graduatoria degli 837 idonei assistenti giudiziari, ma non la loro assunzione immediata che avrebbe altresì contribuito a colmare, se pur parzialmente, le carenze di personale amministrativo registrate nei tribunali italiani;

inoltre, anche i cosiddetti «lavoratori precari della giustizia» sono tirocinanti che da molti anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia; si tratta di soggetti ai quali, a partire dal 2013, è stato consentito di continuare a svolgere le proprie mansioni attraverso provvedimenti sempre temporanei, all'interno dell'ufficio per il processo, ovvero la nuova struttura organizzativa di supporto del magistrato;

la funzione fondamentale svolta dai cosiddetti «precari della giustizia» è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della giustizia a valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;

trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

alla luce di tali fatti, non si comprende perché non valutare l'opportunità concreta di poter consentire un'immediata iniezione di risorse umane tanto agognate dagli uffici giudiziari dell'intero Paese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di riconsiderare alla prima occasione utile la scelta, anche in soprannumero ed in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, delle assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 14, comma 10-*sexies*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a valutare l'opportunità di intervenire con urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevenendo procedure concorsuali nella pubblica amministrazione, nelle quali garantire l'effettivo rispetto del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;

a colmare i vuoti di organico degli operatori giudiziari con i tirocinanti per l'Ufficio per il Processo che sono presenti sul territorio nazionale mediante corso-concorso;

a procedere all'adozione di atti concreti che soddisfino le legittime aspettative dei lavoratori di cui nelle premesse che, sicuramente, non vanno in rotta di collisione con le esigenze dell'amministrazione della giustizia.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9

#### 9.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:*

«2-ter. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma I dell'articolo 2196-*bis*, ai commi le 2-*ter* dell'articolo 2197, al comma 1 dell'articolo 2197-*bis*, al comma 1 dell'articolo 2204, al comma 1, dell'articolo 2207, al comma 1-*bis* dell'articolo 2208, al comma 1

dell'articolo 2209-*ter*, al comma 1 dell'articolo 2209-*quater*, al comma 1 dell'articolo 2209-*septies*, al comma 4 dell'articolo 2214-*bis*, al comma 1 dell'articolo 2221-*bis*, al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2224, ai commi 1 e 6 dell'articolo 2229, al comma 1 dell'articolo 2233-*bis*, al comma 1-*quater* dell'articolo 2236-*bis*, al comma 1 dell'articolo 2238-*ter*, al comma 1 dell'articolo 2259-*quater*, al comma 1 dell'articolo 2259-*quinquies*, al comma 1, dell'articolo 2259-*sexies*, la cifra: "2024" è sostituita dalla seguente: "2034".

2. Al comma 1" lettera *c*), dell'articolo 2206-*bis*, al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2224, al comma 1 dell'articolo 2259-*ter*, la cifra: "2025", è sostituita dalla seguente: "2035".

*2-quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

---

## 9.0.2 (già 9.2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 9-*bis*.

*(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)*

1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma I-*bis*, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

*a*) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;

b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

---

## Art. 10

### 10.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: "per l'anno 2019", sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle parole: "10.000 euro"».

### 10.2

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Al comma 1 dopo le parole:* «per l'anno 2020», aggiungere le seguenti: «, le parole "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle parole: "10.000 euro"».

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* «pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,9 milioni per l'anno 2022 e 3,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 con le seguenti: pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 17,7 milioni per l'anno 2022 e 10,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030»;

*Dopo le parole:* «5,9 milioni di euro dal 2021», aggiungere le seguenti: «Quanto 0,4 milioni di euro per l'anno 2021, 11,8 milioni per l'anno 2022 e 7,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per

l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde».

---

### 10.3

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*All'articolo 10, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «e le parole: "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle parole: "10.000 euro";

b) *al secondo periodo le parole da:* «pari a 0,2 milioni di euro», *fino a "2030", sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030,»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 10.4

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 1, dopo le parole:* «Per l'anno 2020.» *è aggiunto il seguente periodo:* «Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde».

---

### 10.5

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di

cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

*1-ter.* Alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma *1-bis*, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter* pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 10.6

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "delle operazioni" inserire: "ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto, da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario".

---

## 10.7

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:* «2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 86, comma 2-bis, le parole:* "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" *sono soppresse;*

b) *all'articolo 83, comma 2-bis, le parole:* "per un importo superiore a 5.000,00 euro", *sono sostituite dalle seguenti:* "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

e) *all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».*

---

## **10.8**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 83 comma 3-*bis* le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle parole: "per un importo superiore a 25.000,00 euro".

2-*bis*. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 91 comma 1-*bis* le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle parole: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

---

## **10.9**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

b) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro", sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

---

## 10.10

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di velocizzare i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020. Non si applicano altresì nelle aree a ridotta densità mafiosa. A tal fine le Prefetture, anche su proposta delle regioni, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, inviano annualmente una relazione al Ministro dell'interno sull'impatto della criminalità organizzata nelle aree agricole di competenza. Il provvedimento di disapplicazione è adottato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle relazioni";

b) al comma 2-*bis* dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica"».

---

## 10.11

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di velocizzare i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020".

b) al comma 2-*bis* dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica"».

---

## 10.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma le comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020.

1-*ter*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica"».

---

## 10.13

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

## 10.14

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

### 10.15

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

### 10.16

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del *Made in Italy* agroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 669 sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse;
2. le parole: "annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

b) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: ", e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa."

2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione, a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 10.17

VESCOVI, CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità*

e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del *Made in Italy* agroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 669, le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse;

b) dopo il comma 670 è aggiunto il seguente:

"670-bis. All'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto legge 31 maggio 201 O, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: 'Corpo nazionale dei vigili del fuoco' sono aggiunte le seguenti: ... , dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

c) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: ", e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, e a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 10.18

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso"».

### 10.19

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente"».

---

### 10.20

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

### 10.21

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis. le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250"».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 3» con le seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».*

---

## 10.22

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "mensilmente, per ogni unità produttiva," sono sostituite dalla seguente: "annualmente";

b) al comma 3, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

---

## 10.23

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 297, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "dall'anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e 1), del predetto articolo 30", inserire le seguenti: "e di ulteriori 100 milioni di euro dall'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti a seguito dell'applicazione dei dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, anche con la finalità di tutelare i prodotti i prodotti DOP, IGP e STG, e di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy*", anche in ragione delle proprietà salutistiche che gli stessi rivestono nella dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo*

*limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

#### **10.24**

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

«4-bis. Entro il 31 luglio 2020, in caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti e trasmette entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.

4-ter. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma 4-bis le Amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.

4-quater. La sottoscrizione di cui al comma 4-bis costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità».

---

#### **10.25**

LONARDO, PAGANO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4.1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese del settore corilicolo colpite da calamità naturale o da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2019, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto è incrementata, per l'anno 2020, di 20 milioni di euro.

4.2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 10.26

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al comma 506, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sostituire le parole: "per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020" con le seguenti: "per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021".

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis paria a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 10.27

LONARDO, PAGANO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: "entro il termine di tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "entro il termine di sei mesi".».

---

## 10.28

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 dopo le parole: "l'allevamento di animali" aggiungere le seguenti: "in proprietà o di terzi"».

---

## 10.29

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 10-ter dell'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, le parole: "15 luglio 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

---

### **10.30**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:*

«4-bis». Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

---

### **10.31**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. Le disposizioni previste dai commi 954-957 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nell'anno 2020. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 954, le parole: "anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici" sono sostituite dalle seguenti: "in forma singola o associata e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da sottoprodotti della tabella 1 A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 nonché da prodotti biologici della Tabella 1 B del medesimo decreto";

b) al comma 955, le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2020"».

---

### 10.32

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "quarto mese" sono sostituite da: "dodicesimo mese"».

---

### 10.33

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2021", le parole: "a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 100 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021"».

---

### 10.34

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021", le parole: "a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 100 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021"».

---

### 10.35

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2021, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2022"».

---

### 10.36

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

«4-bis. Al comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dall'anno 2020 l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto, con le medesime modalità, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si siano iscritti alla previdenza agricola nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 10.37

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole "secondo mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "sesto mese successivo". All'onere di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

---

### 10.38

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

«4-bis. A decorrere dall'anno 2020, al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:

Circuizione (PS) 18,00 per cento; Palangaro (LL) 15,00 per cento; Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;

Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento; Quota Indivisa (UNCL) 50,00 per cento;

4-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT- Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 4-bis, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivizonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

---

### 10.39

LONARDO, PAGANO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4.1. Allo scopo di consentire la riduzione dei tempi necessari al rimborso IVA e dei costi aggiuntivi per le industrie casearie è istituito un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

4.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **10.40**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:*

«4-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021", le parole: "a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 100 le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021"».

---

#### **10.41**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:*

«4-quinquies. All'articolo 1 comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "secondo mese" sono sostituite dalle seguenti: "sesto mese"».

---

#### **10.42**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:*

«4-quater.1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1° settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare. Per la copertura dei posti si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

4-*quater*.2. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 5-*bis* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001».

---

#### **10.43**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*quinqüies*. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*. le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 3» con le seguenti: «dai commi 3 e 3-*bis*».*

---

#### **10.44**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*quinqüies*. Per le finalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. All'onere si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G10.200**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto di completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo e quelle previste appaiono assolutamente prive di una visione strategica per il settore;

il comma 98 della legge di Bilancio 2020 prevede l'istituzione entro il 31 gennaio 2020, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (cosiddetto SAD), con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030;

il gasolio è l'unico carburante utilizzabile al momento in agricoltura e pesca e tassarlo non porterebbe alcun beneficio immediato in termini di utilizzo di energie alternative a favore delle quali dovrebbe invece essere sviluppato un programma di ricerca e di sperimentazione;

l'aumento dei costi del carburante costringerebbe molti pescatori, agricoltori e allevatori a chiudere la propria attività con un devastante impatto economico e ambientale soprattutto nelle aree interne più difficili. Il risultato sarebbe solo la delocalizzazione delle fonti di approvvigionamento alimentare con un enorme costo ambientale legato all'aumento dei trasporti inquinanti su gomma dall'estero facendo, altresì, perdere competitività al sistema italiano rispetto ai concorrenti degli altri Paesi Europei;

l'ultimo censimento disponibile, relativo al 2017, del ministero dell'Ambiente quantifica in 19,291 miliardi di euro i sussidi ambientalmente dannosi accertati: di questi solo 279 milioni riguardano agricoltura e pesca;

si devono incentivare e supportare azioni di ammodernamento delle attività e delle produzioni, sviluppare un programma di ricerca e di speri-

mentazione per i mezzi agricoli rendendoli sempre più ambientalmente compatibili, invece con questa disposizione si vanno a colpire tutte le imprese, agricole e non, mettendo in difficoltà interi comparti produttivi,

impegna il Governo

a prevedere che il termine del 31 ottobre 2020, relativamente all'elaborazione di una proposta organica per la ridefinizione del sistema delle esenzioni, venga prorogato al fine di premettere alla Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di avere maggior tempo a disposizione per poter trovare, in tempi adeguati, soluzioni alternative e compensative con carattere di sostenibilità per poter effettuare una transizione che non arrechi danno ai settori più sensibili da salvaguardare come quelli dell'agricoltura e della pesca.

## **G10.201**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premesso che:

nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto di completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo e quelle previste appaiono assolutamente prive di una visione strategica per il settore;

dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto ministeriale che impone l'obbligo dello scontrino elettronico per tutti i negozi ed esercizi commerciali;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10/05/2019 vengono individuate alcune categorie che sono esonerate dall'applicazione del decreto; sono «le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi» e la cessione di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, comma 1 del DPR 26/10/1972 n. 63, ovvero «I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi...»;

per prodotti agricoli si intendono «i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti»;

l'imprenditore ittico è il titolare della licenza di pesca, e la vendita diretta che consente all'imprenditore ittico di valorizzare la propria produzio-

ne, viene considerata parte delle normali attività degli imprenditori ittici e in quanto tale non soggetta ai requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentati, pur nel rispetto di normative precise in materia igienico-sanitaria e tracciabilità;

l'esonero dallo scontrino elettronico per la pesca, in particolare per i pescherecci inferiori alle 10 TSL, è anche legato alle caratteristiche stesse dell'attività a bordo del peschereccio: nella vendita diretta si opera o dall'imbarcazione stessa o appena arrivati in porto sulla banchina, luoghi dove ben difficilmente potrebbero trovare collocazione strumenti elettronici di registrazione. Inoltre, in un'ottica di semplificazione, si punta ad evitare un'altra incombenza al pescatore, già preso da una serie lunghissima di adempimenti per la tracciabilità del pescato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un differimento dell'obbligo di emissione elettronica dello scontrino per gli imprenditori ittici fin quando non sarà prevista una disposizione che preveda una revisione delle esenzioni comprendendo anche i suddetti soggetti, ferma restando la disposizione generale dell'emissione cartacea, come è stato fatto sinora, al fine di evitare disparità di trattamento tra agricoltori (in regime IVA speciale o in regime di esonero) e pescatori in regime assicurativo di cui alle 250/58.

---

## EMENDAMENTI

### 10.0.1

CANTÙ, CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«10-bis.**

*(Proroga del Piano nazionale integrato e norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)*

1. Ai fini dell'adeguamento del Piano Nazionale integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare, il benessere animale, la sanità animale e la sanità dei vegetali che entrano nella catena alimentare (PNI) 2015-2019 alle nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/625, il Piano è prorogato al 31 dicembre 2020.

2. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di *governance* per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

3. Il *rating* è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità, accertati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

*a)* assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

*b)* determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di *standard* qualitativi elevati;

*c)* rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli *standard* qualitativi previsti dal *rating*.

4. Per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle funzioni già esercitate dalle autorità competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di rating prestazionale: *a)* integrità e trasparenza; *b)* metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche; *c)* esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; *d)* elevata professionalità e competenza; *e)* riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.

5. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

*a)* elaborare il modello di *rating* prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al *rating* da parte dei singoli operatori economici;

c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il *rating* dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

d) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del "made in Italy";

e) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

6. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di *rating* evidenzia l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

7. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del *rating* prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato "Eccellenze Italia", con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del *rating*, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di *rating* ottenuti».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal*

*minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e del! 'importo del beneficio economico.*

---

## **10.0.2**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 10.1.**

*(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*bis*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";

*b)* al comma 1-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030".

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 300 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

### 10.0.3

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10.1.**

*(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)*

1. All'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030".

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 200 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

### 10.0.4

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10.1.**

*(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)*

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nei limiti di 60 milioni dall'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

### **10.0.5**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10.1.**

*(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127)*

1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché fino al 30 settembre 2020"».

---

### **10.0.6**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10.1.**

*(Proroga di termini di competenza del  
Ministro dell'economia e delle finanze)*

1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020».

---

## **Art. 10-bis**

### **10-bis.0.1**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-ter.**

*(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati esistenti)*

1. All'articolo 16 del decreto legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";

b) al comma 1-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030".».

---

### **10-bis.0.2**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-ter.**

*(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)*

1. All'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030"».

---

**10-bis.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 10-ter.**

Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020.».

---

**10-bis.0.4**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-ter.**

*(Sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica)*

1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "di primo", aggiungere le seguenti: "e secondo".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* aggiungere il seguente:

*"1-octies.* A decorrere dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte

di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari".».

---

**10-bis.0.5**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-ter.**

*(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)*

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

---

**10-bis.0.6**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-ter.**

*(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127)*

1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché fino al 30 settembre 2020"».

---

**10-bis.0.7**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-ter.**  
*(IMU agricola)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta "IMU agricola" per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale sentenza 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018».

---

**10-bis.0.8**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-ter.**  
*(Proroga di termini di competenza del  
Ministro dell'economia e delle finanze)*

1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020».

---

## Art. 11

### 11.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Per l'anno 2019 le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

### 11.2

BERUTTI, PAGANO

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:*

«5-ter. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale *ex* articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. La predetta esenzione opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato *ex* articolo 58, comma 5-ter decreto legge n. 69 del 2013, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione.

5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

### 11.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:*

«5-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma:

"5-ter. Il contributo versato per l'onere di riscatto è detraibile dall'imposta dovuta dall'interessato, o dai soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 50 per cento".

5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

---

### 11.4

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:*

«5-ter. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, primo periodo, le parole: "29 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio";

*b)* al comma 5-*bis*, primo periodo, la parola: "marzo" è sostituita con la seguente: "luglio"».

*Conseguentemente all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, dall'articolo 11, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

## 11.5

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«5-*ter*. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

*b)* al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del diritto e del calcolo".

5-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*ter*, valutato in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato relativo al Ministero del lavoro.».

---

## 11.6

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-*ter*. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza *ex* Ipost a quella in vigore per

i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza ex I post, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 11.7

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-ter. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, le disposizioni

di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in tema di numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non si applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci».

---

## 11.8

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-ter. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020," sono soppresse e la parola: "1000" è sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7, le parole: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021"».

---

## 11.9

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" e dopo le parole: "Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" sono aggiunte le seguenti: "e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo"».

---

### **11.10**

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

---

### **11.11**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:*

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

---

### **11.12**

AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:*

«5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

---

### **11.13**

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-ter. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è abrogato».

---

#### **11.14**

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-ter. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile ai fini sia del calcolo sia del diritto alla pensione"».

---

#### **11.15**

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-ter. All'articolo 1, comma 277, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale"».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

#### **G11.200**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

preso atto delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 11 del provvedimento, introdotti dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente;

valutato che le predette disposizioni prevedono la possibilità di prorogare per ulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il trattamento straordinario di cassa integrazione salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019 (comma 2-bis), nonché autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la

durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa (comma *2-ter*);

ricordato che l'articolo *25-bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha rivisto la disciplina dei trattamenti, straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018 per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, contemplando talune ipotesi speciali rispetto alla disciplina generale in materia, applicabili a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, ovvero, nel dettaglio, la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento) e la durata del trattamento per i casi di crisi aziendale fissata in 24 mesi (invece dei 12 mesi previsti dalla normativa generale);

evidenziato, tuttavia, che il comma 4 del summenzionato articolo *25-bis* stabilisce che il trattamento di CIGS non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, la disposizione in questione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018;

rammentato che, in precedenza, per il settore editoriale non c'erano vincoli temporali per il ricorso alla cassa integrazione e che tale vincolo, considerate le condizioni del settore, in crisi ormai dal 2008, non potrà che determinare, decorsi 24 mesi dalla partenza del quinquennio (gennaio 2018), e quindi già dal 2020, l'insorgenza di elevati esuberi di personale che, in mancanza di ammortizzatore sociale, non potranno che essere gestiti con procedure espulsive, determinando un problema sociale gravissimo, stimabile in centinaia di posti di lavoro perduti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivo proprio provvedimento, il posticipo al 1° gennaio 2020 del vincolo temporale di 24 mesi di durata del trattamento di integrazione salariale straordinario.

---

## EMENDAMENTI

### 11.0.1

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11.1.

*(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

*a)* ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*b)* ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*c)* ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi in-

dividuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*d)* ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*e)* con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provve-

dimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

---

## **Art. 11-*quater***

### **11-*quater*.1**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza *ex* Ipost a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza *ex* Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2, 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **11-quater.2**

AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza *ex I post* a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza *ex I post*, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per-tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,

2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **Art. 11-quinquies**

### **11-quinquies.0.1**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-sexies.**

*(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti a:: sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicare ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

*a)* ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*b)* ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*c)* ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civili ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*d)* ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*e)* con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1, non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1 ° gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 4 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6, 1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FO-SF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.

2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6, 1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

### **11-quinquies.0.1a**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-sexies.**

1. I soggetti di cui al comma 2 i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011, con un'anzianità contributiva inferiore a venti anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

*a)* ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*b)* ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*c)* ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b)*, *e)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*d)* ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

*e)* con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di

spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

## **Art. 12**

### **12.1**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «Euro 4» aggiungere le seguenti: «, o a Euro 5 se veicolo adatto a persona invalida».*

---

### **12.2**

PICHETTO FRATIN, FLORIS

*Sopprimere il comma 2-bis.*

---

### **12.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:*

*«2-quater.* All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

*2-quinqies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

*2-sexies.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 185; le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

ii) al comma 196, lettera *a*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020";

iii) al comma 196, lettera *b*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 20120".».

## 12.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Il comma 3 è sostituito dai seguenti:*

«3. Il primo periodo del comma 60 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2020 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, e a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i clienti finali domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato".

*3-bis.* I commi 80 e 81 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono sostituiti dai seguenti:

"80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, a decorrere dal 1° luglio 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali cui sono tenute all'iscrizione le imprese di vendita diretta controparti commerciali dei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali.

81. A decorrere dalla data della sua istituzione, l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

81-*bis*. Con i commi da 81-*ter* a 81-*vicies quater* sono introdotti i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80.

81-*ter*. Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita di energia elettrica non devono:

a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile;

b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione;

c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:

i. la pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

81-*quater*. Le imprese di vendita di energia elettrica controparti commerciali di contratti ai clienti finali non devono trovarsi:

a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, ovvero essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nello stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.

81-*quinquies*. I requisiti di cui ai commi 81-*ter* e 81-*quater* devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al 2497-*septies* del Codice Civile, le quali:

i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese di vendita;

ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;

iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai precedenti punti i e ii.

81-*sexies*. In deroga a quanto disposto al comma 81-*quater*, possono continuare la propria attività le imprese di vendita iscritte all'Elenco che si trovano, in un momento successivo all'iscrizione, nelle, condizioni di cui alla

lettera *b*) del predetto comma, anche con riferimento alle altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma 81-*quinquies*.

81-*septies*. Le imprese di vendita di energia elettrica devono essere costituite in una delle seguenti forme:

- a) società per azioni;
- b) società in accomandita per azioni;
- c) società a responsabilità limitata;
- d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere *a*), *b*), *c*);
- e) consorzi con attività esterna;
- f) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- g) società cooperative.

81-*octies*. L'attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale riportato nel certificato camerale se l'impresa ha sede in Italia, ovvero, nel caso di impresa avente sede all'estero, dall'atto costitutivo in traduzione giurata.

81-*novies*. Ciascuna impresa di vendita di energia elettrica deve possedere un capitale interamente versato non inferiore a centomila euro.

81-*decies*. Ai fini della permanenza nell'Elenco venditori, le imprese di vendita di energia elettrica, qualora esse stesse siano utenti di dispacciamento, ovvero con riferimento all'utente o agli utenti di dispacciamento di cui si servono per la conclusione dei contratti di trasporto e dispacciamento di energia elettrica con i distributori e con Terna, devono assicurare:

- a) la regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori;
- b) la regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna.

81-*undecies*. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-*decies*, lettera *a*), è soddisfatta qualora, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi. A tal fine, le verifiche sono effettuate ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Codice di Rete Tipo. La verifica è effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nel medesimo periodo nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo. Le imprese di distribuzione di energia elettrica effettuano le verifiche di cui al presente comma e ne trasmettono gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.

81-*duodecies*. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-*decies*, lettera *b*), è soddisfatta qualora l'indice di onorabilità lo di cui al Regolamento del sistema di garanzie di Terna (Allegato A61 al Codice di rete) non segnali

la necessità di integrazione della garanzia di dispacciamento prevista dal medesimo Regolamento per almeno due volte nel semestre di riferimento. Terna effettua la verifica di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.

*81-terdecies.* Le imprese di vendita di energia elettrica sono soggette all'obbligo di certificazione del bilancio di esercizio a decorrere dal primo esercizio di bilancio chiuso successivamente all'iscrizione all'Elenco venditori. Le medesime imprese sono tenute a produrre al Ministero dello sviluppo economico copia della certificazione stessa entro il 30 settembre di ciascun anno.

*81-quaterdecies.* La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori di energia elettrica ai clienti finali di cui al comma 80, è presentata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

*81-quindecies.* La domanda di cui al comma *81-quaterdecies*, può essere inoltrata a mezzo raccomandata ovvero, per via telematica. In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa ed essere accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83.

*81-sedecies.* Le imprese che presentano l'istanza di iscrizione all'Elenco venditori dichiarano e autocertificano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'*81-ter* a *81-novies*.

*81-septiesdecies.* Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti di cui ai commi dall'*81-ter* a *81-novies*, e inserisce nell'Elenco venditori le imprese entro novanta giorni dalla ricezione delle domande dandone comunicazione all'interessato. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

*81-octiesdecies.* I termini per l'espletamento della verifica di cui al comma *81-septiesdecies* decorrono dalla ricezione della domanda di cui al comma *81-quaterdecies*. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere integrazioni o chiarimenti e, in tal caso, il termine di cui al comma *81-septiesdecies* si intende sospeso sino alla ricezione delle informazioni integrative richieste.

*81-noviesdecies.* Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'impresa deve fornire la descrizione della propria struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili, anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attività svolte nell'ultimo anno. Qualora l'impresa sia di più recente costituzione devono essere forniti elementi relativi almeno alla struttura societaria della controllante o del gruppo societario di appartenenza, se disponibili.

*81-vicies*. Le imprese di vendita di energia elettrica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già operano nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali possono continuare ad esercitare l'attività in via provvisoria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le suddette imprese presentano istanza di inserimento nell'Elenco venditori attestando il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'*81-ter* a *81-novies*. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti e inserisce nell'Elenco venditori le imprese che rispettano i requisiti entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo *10-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

*81-vicies semel*. Le imprese operanti all'entrata in vigore della presente legge che non presentano istanza per l'iscrizione nell'Elenco venditori nei termini di cui al comma *81-vicies* non sono incluse nell'Elenco.

*81-vicies bis*. Le imprese incluse nell'Elenco venditori, ai fini della permanenza nell'elenco stesso, sono tenute a comunicare:

*a)* la perdita del possesso di uno dei requisiti di cui ai commi dall'*81-ter* a *81-novies*, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;

*b)* ogni variazione rilevante delle informazioni fornite all'atto della richiesta di iscrizione all'Elenco venditori, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica.

*81-vicies ter*. La perdita del possesso di uno o più requisiti di cui ai commi dall'*81-ter* a *81-novies* comporta l'esclusione immediata dall'Elenco venditori. Le imprese iscritte nell'Elenco venditori sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di vendita di energia elettrica.

*81-vicies quater*. Le imprese cancellate dall'Elenco venditori, nonché le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al *2497-septies* del Codice Civile, e i rappresentanti legali delle suddette società, che intendono nuovamente conseguire l'iscrizione, ne fanno richiesta purché sia decorso un anno dalla data di esclusione dall'Elenco".

*3-ter*. Dopo il comma 82 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono inseriti i seguenti commi: "*82-bis*. L'aggiornamento mensile dell'Elenco previsto dal comma 82 tiene conto:

*a)* degli esiti positivi delle verifiche per la richiesta di iscrizione all'Elenco venditori;

*b)* dei casi di esclusione dall'Elenco venditori.

*82-ter*. Il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dalle imprese e sul rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. Per lo svolgimento delle verifiche per l'iscrizione all'Elenco venditori e

del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo elenco, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere la collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti energia e ambiente, e si avvale del supporto di Acquirente Unico Spa, nonché delle informazioni del Sistema Informativo Integrato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Costituisce in ogni caso motivo di esclusione dall'Elenco venditori la dichiarazione di dati non veritieri, rilevanti ai fini dell'iscrizione e della permanenza nello stesso elenco.

*82-quater.* I clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono forniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Fino alla data di cui al medesimo articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i suddetti clienti sono forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela.

*82-quinques.* I clienti finali diversi dai clienti domestici e dalle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui al decreto del Ministro sviluppo economico 23 novembre 2007".».

---

## 12.5

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 59 le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 per il mercato del gas e per i clienti del mercato elettrico diversi da quelli domestici, come individuati dal comma 25-*quater* dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dal 1° gennaio 2022 per i clienti domestici del mercato elettrico"».

---

## 12.6

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) il comma 60 è sostituito con i seguenti:

"60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole: "e le imprese connesse in bassa tensione con: meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero," sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero"».

---

## 12.7

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«b-bis) Al comma 61 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Il portale è organizzato secondo modalità che consentano la confrontabilità sia qualitativa che quantitativa delle offerte, ivi compresa la confrontabilità delle offerte di cui al comma 62 e quelle che prevedono servizi aggiuntivi";

2) al secondo periodo dopo le parole: "sono tenuti a trasmettere» aggiungere la parola: «tempestivamente";

3) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "Il Comitato si riunisce, su richiesta motivata, ogni qual volta lo richieda uno dei suoi componenti e può fornire indirizzi all'Autorità,";

*b-ter*) al comma 62 secondo periodo, sostituire la parola: "periodicamente" con la seguente: "tempestivamente";

*b-quater*) dopo il comma 63 aggiungere il seguente: "63-bis. L'Autorità di riduzione per energia reti e ambiente definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le misure necessarie per la riduzione ai costi meramente tecnici, per la semplificazione e per la velocizzazione delle procedure da adottare, con riferimento al cambio di gestore, alle volture, nonché all'adeguamento della fornitura e dei servizi alle esigenze, anche temporanee, del cliente finale.";

*b-quinquies*) al comma 72 dopo le parole: "nonché il trattamento efficace" aggiungere le seguenti: ", e la gratuità"».

---

## 12.8

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «16 febbraio» con le seguenti: «16 aprile».*

---

## 12.9

TOFFANIN

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 4, comma 21 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"».

---

## 12.10

TOFFANIN

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2020"».

---

### 12.11

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. L'operatività delle disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in materia di riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza non ancora entrate in vigore è posposta di un anno».

---

### 12.12

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Sostituire il comma 4-bis con il seguente:*

«4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale».

---

### 12.13

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Sostituire il comma 4-bis con il seguente:*

«4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Resta fermo il processo di valutazione am-

bientale strategica di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-*ter* che dovrà essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano, come richiesto dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano siano presi in considerazione durante l'elaborazione del Piano medesimo. Per un periodo di 3 anni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di definire il quadro conoscitivo allo stato di fatto, circoscrivere le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano e individuare gli indicatori di sostenibilità complessivi, è attivato un monitoraggio ambientale continuo per tutte le componenti ambientali, con particolare attenzione alla componente ittiofauna e alle presenze annue e stagionali dei mammiferi marini per le aree marine. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-*ter*, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale».

---

#### 12.14

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 4-ter.2 inserire il seguente:*

«4-*quater*. Al comma 1, lettera *h*) dell'articolo 16-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli eventuali accumulatori connessi ai medesimi impianti"»

---

#### 12.15

RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma a-*quater*, sono aggiunti i seguenti:*

«4-*quinqies*. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

*4-sexies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

*4-septies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 185, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

ii) al comma 196, lettera *a*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020";

iii) al comma 196, lettera *b*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2022".».

## 12.16

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:*

«*4-quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

*4-sexies*. Agli oneri derivanti dal comma *4-quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio

2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## 12.17

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:*

«4-*quinquies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## 12.18

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:*

«4-*quinqüies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinqüies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

## 12.19

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:*

«4-*quinqüies*. L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente: "4. I sovracaroni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 12.20

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:*

«4-*quinqüies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MACSI", al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese

di maggio dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

*4-sexies.* Agli oneri derivanti dal comma *4-quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

## **12.21**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:*

«*4-quinquies.* Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*4-sexies.* Agli oneri derivanti dal comma *4-quinquies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

## **12.22**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:*

«*4-quinquies.* Al comma 1, articolo *2-bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, dopo le parole: "medesimo ciclo produttivo", sono inserite le seguenti: "o al compostaggio e ad altri utilizzi agronomici,";».

---

## 12.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-*quinqüies*. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: "effettuato entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "effettuato entro il 31 dicembre 2022".

4-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, di cui al comma 4-*bis*, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 12.24

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:*

«4-*quinqüies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MACSI", al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di maggio dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinqüies*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite

di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## 12.25

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:*

«4-*quinqüies*. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MACSI", sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinqüies*, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

## 12.26

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-*quinqüies*. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4-*bis*, pari ad euro 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

---

## 12.27

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:*

«4-*quinqüies*. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o total-

mente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o *full electric*, fino al completamento di programmi addestrativi e di formazione mirati, da somministrare al personale del Soccorso tecnico urgente, delle polizie municipali e delle forze dell'ordine attivo nel campo della sicurezza stradale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

---

## 12.28

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:*

«4-*quinquies*. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o totalmente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o *full electric*, fino al pieno adeguamento dei mezzi adibiti al soccorso tecnico urgente e di quelli in uso alle polizie municipali e alle forze dell'ordine, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

## 12.29

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:*

«4-*quinquies*. Al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2018 n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

b) All'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

c) All'art. 8 comma 2 aggiungere il seguente periodo: In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari

al 100% di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 30% in peso di reflui zootecnici;

d) All'articolo 8 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6.

e) All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 1 O ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello Sviluppo Economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi.».

---

## 12.30

CORTI

*Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:*

«4-quinquies. All'articolo 7 dell'allegato n. 26 al codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente:

"e-bis. I titolari di patente radioamatoriale, all'atto della richiesta di acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia asse-

gnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in passato, ove ancora disponibile."».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di sviluppo economico».*

---

### **12.31**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*quinquies*. l'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2019"».

---

### **12.32**

BERGESIO, BARBARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:*

«4-*quinquies*. All'articolo 26, comma 3-*bis* del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, le parole: "inferiore al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 10 per cento"».

---

### **12.33**

BERGESIO, BARBARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:*

«4-*quinquies*. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "stagione sportiva 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "stagione sportiva 2020/2021".»

---

## 12.34

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:*

«5. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020".

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 185, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

ii) al comma 196, lettera *a*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020";

iii) al comma 196, lettera *b*), le parole: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020".».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G12.200

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premessi che:

le direttive europee ed in particolare la Direttiva (EU) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente, introducono alcune considerazioni iniziali che si riferiscono alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti in plastica e prevedono che eventuali restrizioni del mercato che gli stati membri decidano di attuare devono essere proporzionali e non discriminatorie per le imprese, devono incoraggiare un uso multiplo e devono presumere incentivi economici e di altro tipo tesi a sostenere scelte sostenibili dei consumatori;

occorre adottare un approccio pragmatico al problema dei rifiuti in plastica, tenendo conto che tale materiale non rappresenta il male assoluto, ma è utile e unico per tanti usi, come la conservazione dei prodotti alimentari, le applicazioni di alta tecnologia, il settore del vestiario, e, dopo l'uso, può essere adeguatamente ed utilmente riciclato, anche più volte, fino al fine vita;

l'introduzione della *plastic tax* da parte del Governo, come prevista dall'articolo 1, commi 634-658 della legge di bilancio 2020, in evidente contrasto con le considerazioni delle direttive comunitarie in materia di recupero dei rifiuti e riciclo dei materiali in plastica, da una parte incide sulla spesa quotidiana delle famiglie italiane e, dall'altra, crea danni economici al settore industriale incentivando la delocalizzazione delle nostre imprese in altri paesi, con inevitabili ricadute sull'occupazione e incremento delle spese a carico dello Stato per ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della Direttiva (EU) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente, a valutare l'opportunità di prevedere una proroga dell'entrata in vigore della *plastic tax* prevista dai commi 634-658 della legge di bilancio 2020, allo scopo di poter riconsiderare l'opportunità della norma nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo.

---

## **G12.201**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premesso che:

l'Iper ammortamento è una misura introdotta con la Legge di Bilancio 2017 nell'ottica del Piano nazionale Industria 4.0. L'obiettivo dell'agevolazione infatti è quello di dare supporto alle aziende che investono in tecnologie 4.0, puntando a innovarsi e digitalizzarsi;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 34/2019 («decreto crescita»), ha ripristinato la disciplina originariamente dettata dall'articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), nella versione, però, in vigore nel 2018 (articolo 1, comma 29, legge 205/2017).

Come l'iper ammortamento, anche il Super ammortamento è un'agevolazione per aiutare le aziende nell'acquisto di determinati beni strumentali. Il Decreto crescita 2019 ha stabilito la possibilità di maggiorazione del 30 per cento del costo, con tetto di spesa fissato a 2,5 milioni di euro. Il Super ammortamento si può chiedere per investimenti eseguiti dal primo aprile al 31 dicembre 2019. Una supervalutazione del 130 per cento dunque, come precisato dal Mise sul proprio portale;

la disciplina ha supportato e incentivato le imprese ad investire in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e pertanto a fronte di una perdurante stagnazione degli investimenti in beni strumentali, le prime edizioni del Piano erano orientate soprattutto al rinnovamento di macchinari obsoleti e poco performanti, sia in un'ottica di mera sostituzione (superammortamento), sia di innovazione attraverso il sostegno all'acquisto di beni tecnologicamente avanzati e interconnessi (iperammortamento) dovrebbero essere prorogate anche per il prossimo biennio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare le misure del così detto superammortamento ed iperammortamento in favore delle imprese per tutto il 2020 (ivi comprese quelle previste nel cosiddetto decreto crescita) e rinviare al 1° gennaio 2021 l'applicazione del credito d'imposta che le ha sostituite nella legge di Bilancio 2020 per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

---

## G12.202

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premesso che:

con la imminente entrata in vigore della cosiddetta *Sugar Tax*, prevista dalla legge di Bilancio 2020, si temono forti ripercussioni sulla filiera bieticolo-saccarifera, già in crisi da diversi anni e oggi rappresentata in Italia dalla sola cooperativa bolognese Coprob-Italia Zuccheri. Come spiegato dalle organizzazioni di categoria questa imposta colpirà soprattutto le aziende agroalimentari che producono succhi e bevande utilizzando prioritariamente frutta italiana;

a ciò si aggiunge anche l'allarme lanciato dalle imprese operanti nel settore *beverage* - che in Italia vale ricavi per 5 miliardi di euro e 80 mila addetti, tra diretti e indiretti - le quali, in base ad uno studio relativo all'impatto della *SugarTax* sulla produzione nazionale, hanno stimato una riduzione del 10% dei volumi, del 3,5% dei ricavi e del 5% degli addetti;

la sola previsione della futura entrata in vigore della *Sugar Tax* ha già portato una contrazione degli investimenti nel nostro Paese da parte di grandi colossi industriali: come affermato, ad esempio, dal *Public affair & communication director* di Coca-Cola HBC Italia l'introduzione della nuova tassa ha un impatto devastante e comporterà un'ulteriore spesa per l'azienda di 140 milioni di euro all'anno con il conseguente aumento dei prezzi - previsto tra il 15 e il 20% - a fronte di un calo dei consumi del 10%. Ciò potrebbe portare Coca-Cola HBC Italia - che oggi è il principale produttore e distributore di bevande del Paese, con 3 stabilimenti (uno in Veneto a Nogara, uno in Campania a Marcianise, uno in Abruzzo a Oricola) dedicati alla produzione di *soft drinks* e un impianto d'imbottigliamento di acque in Basilicata - ad operare una revisione dei costi con l'ipotesi di chiusura dello stabilimento di Marcianise in Campania e il blocco degli investimenti;

nel corso dell'esame del Decreto Milleproroghe il Governo ha manifestato l'intenzione di convocare «nuovamente i tavoli di trattativa con le associazioni di categoria sui temi della *plastic tax* e della *sugar tax* onde verificare i possibili spazi di perfezionamento e rimodulazione delle due citate imposte, la cui entrata in vigore, rispetto alla tempistica originaria, è stata non a caso differita dall'ultima legge di bilancio, proprio al fine di valutarne appieno i profili applicativi»;

tale proroga purtroppo non ha affatto rassicurato il mondo imprenditoriale che ha guardato con preoccupazione la misura della *Sugar Tax* e, per circoscriverne i futuri effetti negativi, ha già predisposto nuovi piani industriali che prevedono la contrazione degli investimenti e la chiusura di alcune sedi produttive,

impegna il Governo

a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della *sugar tax* al fine di individuare idonee coperture che ne consentano l'abrogazione e al contempo predisporre opportuni strumenti di supporto per le filiere bieticolo-saccarifera e del *beverage*, già fortemente colpite dalla sola introduzione della norma nella legge di Bilancio 2020.

### **G12.203**

AUGUSSORI, GRASSI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

evidenziate le problematiche applicative sollevate più volte da molte associazioni di grande rappresentatività, ultimamente anche ABI, ANCE, Assonime, Confindustria e Rete Impresa Italia, che hanno anche scritto al Ministro Gualtieri per esplicitare come la norma sulla «stretta sugli appalti» prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, mette a rischio di blocco l'attività per interi settori, stante i gravosi obblighi burocratici che necessitano approfondimenti e maggiori tempi tecnici imposti all'impresa appaltatrice o affidataria e alle subappaltatrici;

rappresentata, in particolare, la criticità relativa all'obbligo di trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute: le deleghe di pagamento; un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato; l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente,

ribadito che senza la predetta trasmissione documentale, che deve avvenire su impulso delle appaltatrici e subappaltatrici, il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti;

rammentato, altresì, che tale norma prevede un adempimento ulteriore rispetto al pagamento delle ritenute che risulta essere già conosciuto al-

l'Amministrazione e che la proroga proposta servirebbe a mettere a punto un sistema di comunicazione automatica e digitalizzata che sarebbe vantaggioso anche per gli uffici periferici, o almeno un sistema di versamenti e comunicazioni accorpate, oltre che risolvere le problematiche sollevate avanti al Garante per la *Privacy* circa la comunicazione dei dati dei lavoratori impiegati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto fiscale 124 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 con conseguente modifica dell'articolo 4, comma 2 del detto provvedimento.

---

## **G12.204**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premessi che:

nel corso dell'esame del decreto-legge in sede referente, il rappresentante del Governo ha invitato i parlamentari a ritirare le proposte di proroga dell'entrata in vigore delle tasse sulla plastica e sullo zucchero, informando le Commissioni riunite I e V del fatto che l'Esecutivo avvierà in tempi rapidi tavoli di confronto con le imprese, associazioni di categorie e *stakeholders*, per valutare la possibilità di miglioramento delle disposizioni che introducono la *plastic tax* e la *sugar tax*;

tale confronto trova motivazione sulla necessità di verificare ulteriormente gli effetti che discenderanno dall'entrata in vigore delle due nuove tasse, già fissata, rispettivamente, a luglio e a ottobre, con la legge di bilancio 2020;

i tavoli di confronto con le imprese sarebbero utili prima dell'introduzione della *plastic tax* nell'ordinamento, allo scopo di individuare le necessità delle imprese, e adottare misure preventive per agevolarle e accompagnarle nell'attività di recupero dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che l'Italia sia il secondo Paese in Europa per il riciclo di polimeri plastici e tenendo conto che le imprese del settore che intendono avviare un processo di riconversione, hanno necessità di tempi molto più ampi e non compatibili con i pochi mesi a disposizione previsti dalla legge di bilancio 2020;

l'introduzione della *plastic tax*, in contraddizione con i principi dell'economia circolare, demonizza inutilmente un prodotto che di per sé non danneggia assolutamente l'ambiente, potendo essere riciclato al 100 per cento, mentre provoca ingenti danni al nostro sistema industriale, creando perdite economiche insopportabili per le imprese e causando la delocalizzazione del-

le stesse imprese italiane produttive di imballaggi in plastica con inevitabile aumento della disoccupazione, ovvero genera un aumento dei prezzi dei prodotti, con evidenti ricadute negative sulle famiglie; il problema da affrontare sarebbe piuttosto quello di potenziare il recupero e il riciclo dei rifiuti di plastica, tenuto conto del fatto che l'Italia è un Paese a due velocità per quanto riguarda i rifiuti, con regioni in cui la raccolta differenziata raggiunge l'80 per cento ed altre in cui invece non supera il 20 per cento,

impegna il Governo

nell'ambito dei tavoli di confronto con le imprese, associazioni di categorie e *stakeholders*, per valutare la possibilità di miglioramento delle disposizioni che introducono la *plastic tax*, come annunciati dal rappresentante del Governo nell'ambito dell'esame del decreto-legge in sede referente, e nelle more di una proroga dell'entrata in vigore di tale tassa, a verificare la possibilità di riconsiderare la norma evitando di danneggiare il settore produttivo italiano degli imballaggi in plastica, con inevitabile aumento della disoccupazione causato dalla delocalizzazione delle imprese, e aumento dei prezzi dei prodotti con evidenti ricadute negative sulle famiglie.

---

## **G12.205**

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12, comma 4-*bis* interviene sulla disciplina di cui all'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2018, che prevede, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato ad individuare le aree del territorio nazionale ove sarà consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

tale norma prorogando il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) senza riattivare le attività e i procedimenti sospesi, sospende in realtà per ulteriori 6 mesi i permessi di ricerca e di prospezione degli idrocarburi liquidi e gassosi e tutti i procedimenti delle autorizzazioni in corso, nonché la presentazione di tutte le nuove istanze per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

il Piano, che ai sensi della normativa vigente dovrebbe essere approvato entro 18 mesi dalla data del 13 febbraio 2019, ossia entro il 13 agosto 2020, non è stato ancora presentato al Ministero dell'ambiente ai fini della VAS, nonostante l'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

specifica che il processo di valutazione ambientale strategica «deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano»;

è lampante quindi che il Ministero dello sviluppo economico è ormai fuori tempo per avviare una tale complessa procedura di VAS. E chiaramente non è possibile mantenere sospese tutte le procedure e autorizzazioni per i 30 mesi che prevedrebbe ora il comma 8 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, magari con successive proroghe per chi sa quanto tempo;

il blocco delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi crea un doppio danno: da una parte il Paese Italia sta perdendo investitori in un momento di crisi per il settore italiano del *oil&gas*, che metterà ulteriormente in ginocchio un intero comparto, e dall'altra, la diminuzione dello sfruttamento delle risorse proprie incrementa le necessità di fonti energetiche provenienti dall'estero, visto che le risorse energetiche da fonti rinnovabili non sono ancora in grado di coprire il fabbisogno,

impegna il Governo

allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e diminuire la necessità di importare fonti energetiche provenienti dall'estero, a provvedere, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo di prevedere, fino alla data dell'avvio effettivo del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), la prosecuzione nell'istruttoria dei procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge, n. 135 del 2018 e la ripresa dell'efficacia dei permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-*ter*, nonché la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o proroghe e l'avvio di nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

---

## EMENDAMENTI

### 12.0.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Armonizzazione norma FSC)*

1. All'articolo 1, comma 449, lettera *d-bis*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per gli anni dal 2018 al 2021" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole: "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 2031"».

---

## Art. 13

### 13.1

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di consentire l'adozione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all'articolo 10-bis comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "aprile 2020".

2-ter. Al comma 4, articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, prima delle parole: "L'inizio ed il termine", sono anteposte le seguenti: "Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma".

b) al quinto periodo:

a) la lettera b) è soppressa;

- b) alla lettera e) la parola: "luogo" è soppressa;
  - c) alla lettera d) la parola: "destinazione" è soppressa;
  - d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "estremi e modalità della avvenuta prenotazione"».
- 

## 13.2

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 3, con i seguenti:*

«3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.

*3-bis.* Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».

---

## 13.3

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3.3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine

entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.

*3-bis.* Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».

---

#### **13.4**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Al comma 3, dopo le parole: «31 luglio 2020» aggiungere le seguenti: «Dopo tale data le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari si intendono approvate dal Concedente».*

---

#### **13.5**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le modalità previste dal presente codice" e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio";

*b)* al comma 2, le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022"».

---

### 13.6

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. Al comma 2, articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022"».

---

### 13.7

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5.1. Nelle more della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-*bis* a 1-*quater* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'applicazione delle predette disposizioni non si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 marzo 2021.

5-*ter*. Ai fini della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-*bis* a 1-*quater* del codice della strada, come previsto dal precedente comma 5-*bis*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 2020 una relazione recante l'analisi di impatto delle predette disposizioni».

---

### 13.8

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. Il termine di cui all'articolo 10-*bis*, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è prorogato al 28 febbraio 2023, fermo restando il termine della stipula dei contratti individuato dal medesimo comma».

---

### 13.9

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5-quinquies aggiungere il seguente:*

«5-quinquies.1. Le risorse individuate dal comma 5-quinquies nella Città metropolitana di Roma possono essere utilizzate per il ristoro del grave disagio subito a causa della prolungata chiusura delle fermate della metropolitana di Roma, Linea A, a partire dal 23 ottobre 2018, dalle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno delle aree interessate, che nel periodo dal 24 ottobre 2018 alla data di riapertura della fermata di interesse, abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, cui è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Per la medesima finalità è stanziata, per l'anno 2020, la somma di 3 milioni di euro. Le aree interessate sono individuate con provvedimento del Comune di Roma. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 13.10

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Al comma 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le finalità di cui al primo periodo, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

*Conseguentemente, dopo il comma capoverso 5-quinquies aggiungere il seguente:*

«5-quinquies.1. Agli oneri derivanti dal comma 5-quinquies, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **13.11**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5-quinquies aggiungere i seguenti:*

«5-quinquies.1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 23 2, dopo il comma 460 è aggiunto il seguente:

"460-bis. Per le finalità di cui al comma 460, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani".

5-quinquies.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-quinquies.1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **13.12**

FREGOLENT, AUGUSSORI, GRASSI

*Sostituire il comma 5-septies con i seguenti:*

«5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

5-septies.2. Nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area compresa nel bacino del Piave Livenza Brenta, è autorizzata la spesa di 1 milio-

ne di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del progetto definitivo per la ricostruzione del Ponte di Vidor.

*5-septies.3.* Agli oneri derivanti dal comma *5-septies. 2* del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».*

---

### **13.13**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo il comma 5-octies aggiungere in fine il seguente:*

*«5-novies.* Nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».*

---

### 13.14

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-novies. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto eserci-

zio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

*d)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

*e)* il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

*f)* il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

*g)* al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

*h)* al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa" sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

*5-decies.* Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma *5-novies*, lettera *b*), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

---

### **13.15**

CORTI

*Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*5-novies.* Per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione *ex ante* e altri oneri tecnici, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

*5-decies.* Agli oneri derivanti dal comma *5-bis* del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" .».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

---

### **13.16**

TOSATO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, il seguente:*

«*5-novies.* All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di comprovata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono

rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:

*a)* per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnica si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;

*b)* per quanto riguarda la materia nivologica:

1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimostrato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;

3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;

4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.

*6-bis.* Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.

*6-ter.* La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre".».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».*

---

### **13.17**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:*

«5-novies. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1079, la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento" e le parole: "e dei progetti definitivi degli enti locali" sono sostituite con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

*b)* al comma 1080, la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

*c)* il comma 1083 è abrogato».

---

### **13.18**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

*b)* al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro"».

---

### **13.0.1**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. La durata delle concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 1180, della medesima legge, è estesa fino al 31 dicembre 2032. Le Regioni individuano, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, le condizioni per la riassegnazione delle concessioni di posteggio alla scadenza successiva al periodo di estensione, che si attengono alla considerazione della maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto delle esigenze di carattere occupazionale dei titolari delle attività e dei lavoratori da essi dipendenti; i comuni, nel rispetto di tali condizioni, procedono alla riassegnazione delle concessioni su istanza del soggetto titolare e con modalità semplificate».

---

## **Art. 14**

### **14.1**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: «82,9 milioni di euro» con le seguenti: «182,9 milioni di euro» e, al comma 6, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».*

---

## **14.2**

FANTETTI, PAGANO

*Sopprimere il comma 3.*

---

## **14.3**

CANDURA, FUSCO, PUCCIARELLI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Il comma 4 è soppresso.*

---

# **Art. 15**

## **15.1**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Al fine di escludere anche per l'anno 2020 ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali, al comma 986, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2019 e 2020".*

*2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020- 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione*

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

---

## 15.2

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «2019 e 2020» con le seguenti: «2019, 2020 e 2021», e sostituire le parole: «e di euro 500.000 per l'anno 2020» con le seguenti: «, nonché di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021».*

*Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:*

*«a-ter) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali."»;*

*b) dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale" sono soppresse.»;*

*c) al comma 3 sostituire le parole da: «lettera a)» fino a: «2020» con le seguenti: «lettere 0a) e a), pari ad euro 21.000.000 per l'anno 2020 e ad 1.000.000 per l'anno 2021».*

---

## 15.3

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «2019 e 2020», con le seguenti: «2019, 2020 e 2021» e sostituire le parole: «e di euro 500.000 per l'anno 2020», con le seguenti: «nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021».*

*Conseguentemente, all'articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:*

«*a-ter)* all'articolo 9-*bis*, comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti, inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali"»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«*2-bis.* Al fine di consentire lo sviluppo delle attività portuali nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Una stessa impresa o più imprese appartenenti allo stesso gruppo o riunite in gruppo specificamente costituito, possono ottenere più concessioni per l'esercizio di operazioni portuali, nello stesso porto o in porti del medesimo sistema portuale, anche per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle stesse attività. Deve essere tuttavia assicurata un'effettiva possibilità di concorrenza nell'offerta delle operazioni portuali, da valutare in rapporto al mercato rilevante, all'evoluzione dei traffici e delle infrastrutture e alle caratteristiche degli operatori titolari delle concessioni."»;

c) *al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Agli oneri di cui alla lettera *Oa*) si provvede a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

---

## 15.4

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«*6-bis.* Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione,

prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa di risparmio di SpA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*6-ter.* Gli oneri di cui al comma precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

*6-quater.* Agli oneri derivanti dai precedenti commi *6-bis* e *6-ter*, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *3-bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

## 15.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«*6-bis.* Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo *67-septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo *2-bis*, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo *2-bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal precedente comma precedente, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede median-

te corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

## 15.6

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

## 15.7

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

---

## 15.8

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

6-ter. Al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

---

## 15.9

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

---

## 15.10

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

---

## 15.11

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "La disposizione di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

b) dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2025";

c) le parole: "negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "negli ultimi undici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 15.12

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "La disposizione di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

b) dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2025".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di per ciascuno degli anni 2020-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020- 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **15.13**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "La disposizione di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

b) dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2025"».

---

### **15.14**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

---

### **15.15**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.

19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

*b)* le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

---

## 15.16

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a*), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2024."».

---

## 15.17

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a*), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lette-

ra f), del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi."».

---

## 15.18

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "fino al 31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 13-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

6-ter. Al comma 2, dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

---

## 15.19

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 46, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

e) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2019».

---

## 15.20

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

---

## 15.21

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 2 le parole: "a decorrere dal 15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 15 gennaio 2021"».

---

## 15.22

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:*

«7-septies. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del

decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016."».

---

### 15.23

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7.1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

---

### 15.24

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 7-sexies inserire i seguenti:*

«7-*septies*. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.".

7-*octies*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza."».

---

## 15.25

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:*

«7-septies. - (Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - All'articolo 25 de decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."».

## 15.26

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7.1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 7, le parole: "fino al 31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) all'articolo 28, comma 13-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

c) all'articolo 28-bis, comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

---

## 15.27

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:*

«7-septies. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) al comma 13-ter le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

---

## 15.28

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7.1. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) al comma 13-ter le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

---

### **15.29**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:*

«7-septies. All'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

---

### **15.30**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:*

«7-septies. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, primo periodo, le parole: "e nei limiti consentiti dalla vigente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1656 codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1° ottobre 2019"».

---

### **15.31**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:*

«7-septies. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la

cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50% dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute";

*b) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n° 140 per gli interventi privati e il DM 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14"».

---

### 15.32

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:*

«7-septies. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»

---

### 15.33

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7.1. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";*

*b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il beneficio di cui al periodo precedente si applica anche alle attività economiche e produttive che abbiano subito esclusivamente danni agli impianti e macchinari produttivi così come riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma*

2-bis, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 13 del 9 gennaio 2017"».

---

### 15.34

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:*

«7-septies. - (Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione) - Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 15.35

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7.1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021"».

7.2. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

---

### 15.36

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 7-sexies, inserire i seguenti:*

«7-septies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021".

7-octies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 15.37

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:*

«7-septies. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

---

### 15.38

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:*

«7-septies. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 di-

cembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

*b)* al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 12 anni successivi"; al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024"»;

*c)* il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente: "4-*bis*. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

*d)* il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiari"».

---

### 15.39

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:*

«7-*septies*. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

*b)* al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

*c)* al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari"».

---

#### 15.40

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:*

«7-septies. (Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati) Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020" e dopo le parole: "2 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte con-ente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

---

#### 15.41

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7.1. All'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2019 e 2020";

b) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "con le modalità da lui utilizzate per gli anni 2018 e 2019"».

---

#### 15.42

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:*

«7-septies. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge

12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020", e dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*c-ter*) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

'11-*bis*. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto *c*) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI del D.M. 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi."».

---

### 15.43

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:*

«7-*septies*. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso 3-*bis* del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020", e dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*c-ter*) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

'11-*bis*. In deroga all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati"».

## 15.44

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:*

«7-septies. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. I 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:

"2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'art. 48, com.ma 11, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, comma 13, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'art. 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

---

**15.45**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7.1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021. Al relativo onere, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."».

---

**15.46**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15.1.**

*(Proroga termini pagamenti ritenute fiscali contributi previdenziali e assistenziali)*

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021". All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2020 e in euro 8 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

**15.47**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:*

«7-septies. All'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "delle ritenute fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "dei tributi"».

---

**15.48**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:*

«7-septies. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

---

**15.49**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:*

«7-septies. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "15 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2021". All'onere derivante dall'applicazione dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

---

**15.50**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:*

«7-septies. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:

"4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili"».

---

**15.51**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:*

«7-septies. L'entrata in vigore dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 12 novembre 2019, n. 614, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2019, n. 271, è differita di 180 giorni e conseguentemente sono posticipati per lo stesso periodo tutti i termini ivi previsti.».

---

## **Art. 15-ter**

### **15-ter.0.1**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 15-quater.**

*(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Italia Centrale)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle parole: "sessanta giorni" e le parole: "possono adottare" sono sostituite dalla parola: "adottano";

b) al comma 2, dopo le parole: "ufficio speciale per la ricostruzione", sono inserite le parole: "su proposta dei Comuni"».

---

### **15-ter.0.2**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art 15-quater.**

*(Proroga di termine per contributi sisma Centro Italia)*

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1-bis dell'articolo 23, le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 luglio 2019"».

---

**15-ter.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-quater.**

*(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)*

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

*a)* della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

*b)* delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

*c)* delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca *ex* articoli 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione *ex* articolo 99, comma 12 L.F.».

---

**15-ter.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-quater.**

*(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017)*

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

---

**Art. 16**

**16.1**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «poteri di cui i commi 2 e 3» con le seguenti: «poteri di cui al comma 2;»*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «, l'affidamento e l'esecuzione».*

---

## **Art. 16-ter**

### **16-ter.1**

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 8 inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di consentire agli enti locali di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i medesimi enti possono stipulare con i segretari collocati in quiescenza, sino a 24 mesi dalla data del collocamento a riposo, contratti di collaborazione e consulenza in ordine alle funzioni di cui all'articolo 97, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora dette funzioni non possano essere svolte dal vicesegretario o da altri dipendenti in capo alla medesima amministrazione locale.

8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal precedente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

### **16-ter.2**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi".

13-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato».

---

## Art. 17

### 17.1

AUGUSSORI, ARRIGONI, BORGHESI, Simone BOSSI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, FAGGI, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PILLON, PIROVANO, RIVOLTA, ROMEO, GRASSI

*Al comma 1, al capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,» con le seguenti: «, delle entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato,»;*

2) *al secondo periodo, dopo le parole: «valori soglia» sopprimere le seguenti: «prossimi al valore medio»;*

3) *al quarto periodo, sostituire le parole: «, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati» con le seguenti: «, e le predette entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato».*

---

### 17.2

AUGUSSORI, ARRIGONI, BORGHESI, Simone BOSSI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, FAGGI, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PILLON, PIROVANO, RIVOLTA, ROMEO, GRASSI

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*«1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-quater, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per le finalità di cui al comma 1-bis, le entrate correnti e la spesa per le assunzioni effettuate in data successiva alla data indicata nel decreto di cui al comma 1-bis, e previste dalla legislazione vigente per il potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, non rilevano per il valore soglia.».*

---

### 17.3

AUGUSSORI, ARRIGONI, BORGHESI, Simone BOSSI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PILLON, PIROVANO, RIVOLTA, ROMEO, GRASSI

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere infine il seguente:*

«1-*quater*. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia di cui al comma 1-*bis* e per le finalità di cui ai commi 844 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

---

### 17.4

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1-ter, sostituire le parole:* «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo» *con le seguenti:* «il valore del predetto rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette calcolato sulla base della media del triennio precedente.».

---

### 17.5

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Al comma 1-ter, sostituire le parole:* «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo» *con le seguenti:* «il valore del predetto rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette calcolato sulla base della media del triennio precedente.».

---

### **17.0.1**

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17.1.**

1. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentoquaranta"».

---

### **17.0.2**

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17.1.**

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 1, coloro che abbiano svolto le funzioni di vice-segretario comunale presso enti locali per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui al comma 5."».

---

### **17.0.3**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia, di cui al capoverso 1-*bis* e per le finalità di cui ai commi da 844 a 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

---

#### 17.0.4

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 17.1.

1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, a cui spetta l'erogazione di una indennità a carico del bilancio dello Stato pari al 10 per cento dello stipendio".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

#### 17.0.5

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 17.1.

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, le parole: "diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi, seguito da un tirocinio pratico di due mesi, presso uno o più comuni. Il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione, nel biennio successivo alla prima nomina, è tenuto ad ottemperare, ad obblighi formativi suppletivi, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

#### **17.0.6**

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17.1.**

1. Le spese sostenute dai comuni con una popolazione fino a cinquemila abitanti riferite alla gestione dei segretari comunali sono a carico del bilancio dello Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 1».

---

#### **17.0.7**

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17.1.**

1. Nei comuni aventi una popolazione fino a cinquemila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, le funzioni di segretario possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco, da coloro che abbiano svolto le funzioni di vice segretario comunale presso enti per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 98, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

## **Art. 18**

### **18.1**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1.1. Sono fatte salve le assunzioni effettuate in deroga all'articolo 30 e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo».

---

### **18.2**

FREGOLENT, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 1-septies, inserire il seguente:*

«1-*octies*. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A tal fine, con riferimento alle tipologie di entrate correnti di cui all'Allegato 13/2 al D. Lgs. 118/2011, vanno computate tutte le tipologie di entrata ivi descritte, anche se riferibili a servizi pubblici a rilevanza economica, di competenza comunale, gestiti dai Comuni in forma associata o esternalizzati, in conformità alla vigente normativa. In tali casi, va computato, tra le entrate correnti del Comune, l'ammontare del tributo o tariffa riscosso dal soggetto gestore o, nel caso di gestione associata, per la quota riferibile ai cittadini dello stesso, come risultante dai rendiconti di gestione e attestati dall'organo di revisione."»

---

### **18.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 1-septies, inserire il seguente:*

«1-*octies*. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legge 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 1 luglio 2020.»

---

#### 18.4

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Al comma 2, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: «e dal titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

#### 18.5

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: «e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

#### 18.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:*

*«2-ter. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.*

*2-quater. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020 non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.*

*2-quinquies. Qualora, per i Comuni di cui ai commi 2-bis e 2-ter il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale*

prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberi.

*2-sexies*. All'onere di cui ai commi da *2-bis* e *2-quater*, pari ad euro 4 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

## 18.7

RIVOLTA, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«*2-ter*. Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, al fine di consentire il rafforzamento delle attività di gestione dei servizi sociali in conseguenza di affidamento di ulteriori servizi, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere ad assunzioni di personale in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nonché alla dotazione organica vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G18.200

AUGUSSORI, GRASSI

Il Senato

premesso che:

nel quadro delle iniziative volte a promuovere il *Green New Deal*, l'articolo 1, comma 107, della legge di bilancio 2020 prevede che le pubbliche amministrazioni, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, procedano, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa;

per i comuni montani dare seguito a tale prescrizione potrebbe essere particolarmente gravoso perché, ancora oggi, nelle zone montane sono pochissime le reti di ricarica disponibili e i veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno non hanno le caratteristiche adatte a strade con forti pendenze. A ciò si aggiunga che nelle aree montane molte attività legate agli ordinari adempimenti delle amministrazioni locali richiedono spostamenti su strade ubicate fuori e talvolta lontano dai centri abitati dove è impossibile ricaricare le autovetture in assenza di apposite colonnine o di idonee strutture di approvvigionamento;

pur comprendendo l'obiettivo di ridurre, anche attraverso la pubblica amministrazione, l'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti appare necessario garantire nei comuni montani l'operatività dei mezzi in dotazione al parco macchine comunale e per far questo occorre prevedere una deroga all'articolo 1, commi 107-109, consentendo a tali enti locali, ove necessario per esigenze logistiche, l'acquisto o il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada diversi da quelli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,

impegna il Governo

a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa, una proroga di almeno un anno per i comuni montani, come individuati dalla normativa nazionale, dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di bilancio 2020 in materia di obbligo di sostituzione dei veicoli obsoleti con nuovi veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.

---

## EMENDAMENTI

### 18.0.1

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)*

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codi-

ce della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *e*) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

---

### **18.0.2**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18.1.**

*(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)*

1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale";

*b)* le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150" sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti"».

---

### **18.0.3**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18.1.**

*(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)*

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;

articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

---

#### **18.0.4**

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18.1.**

*(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)*

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

*a*) articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

*b*) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

*c*) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

*d*) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---

### 18.0.5

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli enti locali*

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---

### 18.0.6

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18.1.**

*(Piani delle assunzioni di personale)*

1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto».

---

### 18.0.7

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18.1.

*(Piani dei fabbisogni di personale)*

1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

### 18.0.8

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18.1.

*(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)*

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario" formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

---

### 18.0.9

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18.1.

*(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)*

1. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021";

b) le parole: "di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58"»;

c) le parole: "nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296"».

### 18.0.10

CANDURA, FUSCO, PUCCIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)*

1. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"».

*Conseguentemente:*

*le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto*

2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;

*le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».*

---

### **18.0.11**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18.1.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)*

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288/2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli" sono soppresse».

---

### **18.0.12**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18.1.**

*(Mobilità straordinaria dirigenti scolastici)*

Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei diri-

genti scolastici come definita dal DM 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera da *a*) a *f*) del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del DM 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti».

---

### **Art. 18-quater**

#### **18-quater.0.1**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-quinquies.**

*(Piani dei fabbisogni di personale)*

1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**18-quater.0.2**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-quinquies.**

*(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)*

1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale";

b) le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti"».

**18-quater.0.3**

PEROSINO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-quinquies.**

*(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali)*

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il

triennio 2020-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: a) 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; b) 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; c) 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ai sensi dell'articolo 43 del presente provvedimento».

---

#### **18-quater.0.4**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-quinquies.**

*(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)*

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---

**18-quater.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-quinquies.**

*(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)*

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---

**18-quater.0.6**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-quinquies.**

Per i comuni beneficiari dei contributi annualità 2020 di cui al comma 853, art. 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine di otto mesi, di cui al comma 143, all'Art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro i quali è fatto obbligo di affidare i lavori, è differito al 30 aprile 2021.

Ai fini del presente comma per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi».

---

**18-quater.0.7**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-quinquies.**

*(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)*

1. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021";

*b)* le parole: "di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

*c)* le parole: "nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".

---

**18-quater.0.8**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-quinquies.**

*(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)*

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20

giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario" formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

---

**18-quater.0.9**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-quinquies.**

*(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)*

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;

articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**18-quater.0.10**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-quinquies.**

*(Piani delle assunzioni di personale)*

1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto».

---

## **Art. 19**

### **19.1**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025».

---

### **19.2**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino 31 dicembre 2024».

---

### 19.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2023».

---

### 19.4

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».

---

### 19.5

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le assunzioni nelle carriere inizia li del Corpo della Guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».

---

## 19.6

LONARDO, PAGANO, GASPARRI, MALLEGGNI, MOLES, DAMIANI, MODENA, BERARDI, FERRO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il periodo di cui alla lettera *d*) è inserito il seguente periodo: "A valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata all'assunzione di un ulteriore contingente di allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera *c*), e nel limite massimo di 455 posti, limitatamente ai soggetti che, in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, siano stati ammessi con riserva all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nell'ambito della procedura per la copertura dei 1.851 posti di allievo agente della Polizia di Stato e che, in esito allo stesso, siano stati dichiarati idonei, sempre con riserva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2005, n. 129, previo avvio al corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che sarà avviato entro il 30 giugno 2020 secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e con la medesima decorrenza giuridica dei soggetti assunti ai sensi del comma precedente."».

---

## 19.7

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, fronteggiare le gravi carenze di personale e superare il precariato, per il personale di polizia locale non dirigenziale, il termine di cui al requisito del comma 1, lettera e), e del comma 2, lettera b), dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è stabilito alla data del 31 dicembre 2019.»

---

## 19.0.1

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 19-bis.

*(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)*

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.»

---

## **Art. 19-ter**

### **19-ter.0.1**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 19-quater.**

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti alle modificazioni da apportare all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nella parte in cui prevede che "coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario" anziché "con la qualifica di commissario capo", è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, e per il triennio 2020-2022, la spesa aggiuntiva di 6,5 milioni di euro, da impiegare nell'ambito della rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

**19-ter.0.2**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-quater.**

*(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere  
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**19-ter.0.3**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-quater.**

*(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)*

1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non

fruits per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruits nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **19-ter.0.4**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-quater.**

*(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile)*

1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 ° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "214 milioni" sono sostituite con le seguenti: "142 milioni";

b) le parole: "305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite con le seguenti: "161 milioni per l'anno 2021 e 89 milioni per l'anno 2022";

c) le parole: "3 75 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024" sono sostituite con le seguenti: "159 milioni per l'anno 2023 e 159 milioni per l'anno 2024";

d) le parole: "340 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "124 milioni";

e) le parole: "421 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "205 milioni"».

#### **19-ter.0.5**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-quater.**

*(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in

materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*".

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### **19-ter.0.6**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-quater.**

1. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016.

3. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

---

### **19-ter.0.7**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-quater.**

*(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)*

Alla lettera *b*), dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 2.000 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere *b*) e *c*) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

*a*) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

*b*) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;

*c*) previa verifica del requisito di cui alla lettera *b*), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera *b*);

*d*) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"».

---

**19-ter.0.8**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-quater.**

*(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)*

1. Alla lettera *b*) dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 2-*bis*, le parole da: "purché in possesso" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "purché in possesso dell'idoneità psicofisica"».

---

**19-ter.0.9**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-quater.**

Dopo il comma 3, aggiungere infine i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 11, comma 2-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: 'purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare' sono soppresse.

3-*ter*. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso."».

---

**19-ter.0.10**

BERGESIO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-quater.**

*(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)*

1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.

2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.

3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a principi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento».

---

**19-ter.0.11**

BERGESIO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-quater.**

*(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)*

1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.

2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.

3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, le società sportive concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a principi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento».

---

**19-ter.0.12**

BERGESIO, BARBARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-quater.**

*(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)*

1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 6 per cento e non superiore al 11 per cento"».

---

**Art. 20**

**20.1**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano anche ai servizi civili regionali previsti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 20.0.1

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)*

1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

*a)* risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;

*b)* sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

*c)* abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

---

## **Art. 22**

### **22.0.1**

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Adeguamento degli organici dei magistrati degli uffici giudiziari di Bergamo)*

Per il rafforzamento del presidio di legalità, per il necessario compimento della copertura e ridefinizione delle piante organiche e per l'efficiente funzionamento dell'amministrazione della giustizia, negli uffici giudiziari di Bergamo, al Tribunale e alla Procura della Repubblica, in ottemperanza dei parametri di assegnazione dei magistrati in base al numero di abitanti, alla produttività e al numero di cause, sono rispettivamente assegnate 9 unità e 8 unità».

---

## **Art. 23**

### **23.1**

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:* «All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, centrale e territoriale, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità, nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'individuazione degli uffici medesimi e l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate"»;

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora comunque inerente l'applicazione di disposizioni normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie, che rende il parere sentita la Sezione regionale di controllo territorialmente competente per l'amministrazione che richiede il parere. Le amministrazioni regionali e locali, ivi inclusi i loro enti strumentali, hanno facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo territorialmente competente i regolamenti regionali e gli atti di aggiudicazione, comunque denominati, relativi ai contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nonché le varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo complessivamente pari o superiore al dieci per cento del valore originario. Con i regolamenti autonomi del Consiglio di presidenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il comma 8-bis dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, introdotto dall'articolo 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, è abrogato»;

d) *al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma 1».*

---

### 23.2

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».*

---

### 23.3

BAGNAI, OSTELLARI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».*

---

### 23.4

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI

*Il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

«2. È autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l'assunzione di venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale della magistratura. Le venticinque unità sono nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Conseguentemente il comma 8-bis dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, introdotto dall'articolo 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, è abrogato. Nell'ambito dell'aliquota complessiva di magistrati della Corte dei conti di nomina governativa o regionale, ai sensi della normativa vigente, non meno del 25% è individuato fra coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in discipline economiche e abbiano una documentata esperienza professionale in materia di finanza pubblica.

*2-bis.* All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali e per quelli degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione centrale di controllo per gli affari societari che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Ai me-

desimi fini, per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, resta competente la corrispondente Sezione regionale di controllo".

2-ter. All'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, è esercitato dalla Sezione centrale per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato, che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti definisce le modalità per salvaguardare, nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione di cui al periodo precedente, e nell'operatività della stessa, le esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento".

2-quater. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 23.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Sostituire il comma con il seguente:*

«2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura».

---

### 23.6

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire

procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura».

---

### **23.0.1**

GALLONE, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Personale delle amministrazioni regionali)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».

---

## **Art. 24**

### **24.1**

BRUZZONE, BERGESIO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:*

«5-quinquies. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "accertato"».

---

## 24.2

BRUZZONE, BERGESIO, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:*

«5-*quinquies*. Il comma 6-*bis* dell'articolo 19-*bis* della legge 157/92 è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (*Sturnus Vulgaris*) le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea"».

---

## 24.3

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:*

«5-*quinquies*. Alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "degli enti locali delegati dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime"».

---

## 24.4

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:*

«5-*quinquies*. All'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere infine le seguenti parole: "Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma"».

---

## 24.5

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, BRUZZONE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-quater, sono inseriti i seguenti:*

«*5-quinquies*. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

*5-sexies*. I proventi della commercializzazione di cui al comma *5-bis* sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

*5-septies*. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma *5-bis* possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

*5-octies*. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi *5-bis* e *5-quater*, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma *5-decies* e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

*5-novies*. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

*5-decies*. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

*5-undecies.* Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

*5-novies.* Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.

*5-decies.* Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

*5-undecies.* Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma *5-septies*, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

---

## 24.6

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, BRUZZONE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 5-quater, sono inseriti i seguenti:*

«*5-quinquies.* Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*5-sexies.* Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria,

titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

*5-septies.* I piani di contenimento di cui al precedente comma *5-ter* sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

*5-octies.* Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi dei commi da *5-bis* a *5-quater*.

*5-novies.* L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

*5-decies.* Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## Art. 25

### 25.1

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«*1-bis.* Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "e 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

*b)* alla lettera *a)* aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole".

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le

esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 25.2

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Al comma 507 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020";

b) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 25.3

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio territorio, dei fondi premialità e fasce del comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».

---

## 25.4

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2,000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di comprovata esperienza nell'ambito dei metodi alternativi con pubblicazioni scientifiche nel settore. Tale somma sarà impiegata al 50 per cento per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti;

c-ter) il finanziamento previsto alla lettera e-bis) si intende automaticamente rinnovato per il triennio successivo, salvo successive modifiche."».

---

## 25.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Sopprimere il comma 4.*

---

## 25.6

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 432 è sostituito dal seguente:

"432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2019, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2019, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017 un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle

risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427"».

---

## 25.7

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, recante "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto "A0) Definizioni", le parole da: "APPARECCHIATURA RM SETTORIALE", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "APPARECCHIATURA RM SETTORIALE: apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo di pazienti per lo studio degli arti propriamente detti, delle spalle, delle anche e della biomeccanica vertebrale, inclino e ortostatismo";

b) al punto "H) APPARECCHIATURE RM SETTORIALI", le parole: "MEDICO RADIOLOGO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM"».

---

## 25.8

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quarter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **25.9**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **25.10**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024"».

---

## 25.11

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4-sexiesdecies inserire il seguente:*

«4-septiesdecies. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm."».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G25.200

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinato un percorso di stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;

in particolare, la citata disposizione ha previsto che «il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427»;

l'articolo 25, comma 4, del decreto-legge in esame, al fine di risolvere alcune criticità interpretative emerse in sede di attuazione della disposizione sopra citata, ha modificato la finestra temporale utile per la dimostrazione della predetta anzianità di servizio triennale, ampliandola agli ultimi sette anni antecedenti la data del 31 dicembre 2019;

nonostante tale modifica, rimane tuttora in vigore il criterio meramente formale del contratto/borsa di studio esistente alla data del 31 dicembre 2017 a causa del quale molti ricercatori rimangono ingiustamente esclusi dall'accesso alla procedura di stabilizzazione, pur avendo molti anni di precariato alle spalle;

vi sono, infatti, numerosi ricercatori che possono vantare un'anzianità di servizio di lunghissima data, in alcuni casi superiore ai dieci anni; e che, tuttavia, rimangono esclusi dalla procedura sopra descritta per il solo fatto di non essere risultati presenti alla data del 31 dicembre 2017, spesso per motivi non dipendenti dalla propria volontà;

tale situazione si ritiene discriminatoria e, come tale, contraria ai basilari principi di parità di trattamento sanciti dalla Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria che ha maturato un'anzianità di servizio almeno triennale, a prescindere dal requisito formale del contratto/borsa di studio attivi alla data del 31 dicembre 2017.

---

## EMENDAMENTI

### 25.0.1

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 25.1.

*(Disposizioni in materia di medici specializzandi)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso";

b) al comma 548-*bis*, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## **25.0.2**

FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni in materia di età pensionabile per il personale della dirigenza medica del SSN)*

1. Al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda e previa autorizzazione della direzione dell'ente di appartenenza, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età».

---

## **Art. 25-bis**

### **25-bis.0.1**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 25-bis.1**

*(Sospensione di termini in materia di sanità)*

1. Per l'ospedale di Castelvetrano «Valle del Belice», area sismica di 1° grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del

citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015».

---

### **25-bis.0.2**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.1**

1. Per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, è attribuito un contributo di 30 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, valutati in 30 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 145».

---

## **Art. 27**

### **27.1**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

### **27.2**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1 sopprimere la lettera n-bis).*

---

### 27.3

DE BONIS

*Al comma 1, dopo la lettera n-bis) inserire la seguente:*

*«n-bis-1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

"Art. 3. - 1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole da "quando posti in essere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è sospesa fino al 31 gennaio 2022";

*b)* i commi 2-*bis*, 3, 3-*bis*, 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:

*a)* promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;

*b)* promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

*c)* promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;

*d)* promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al *wireless* come il cablaggio ed il "Li-Fi".

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione della presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica.»

*Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.*

---

## Art. 28

### 28.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:*

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

### 28.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:*

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno

2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

---

### **28.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:*

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

3-*quinqües*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

---

### **28.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:*

«3-*quater*. Per favorire la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il mese di agosto dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del mese di novembre 2023".

3-*quinqües*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qua-

lora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

## **Art. 29**

### **29.1**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».

---

### **29.2**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sostituire la rubrica con la seguente:* «Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».

---

### 29.3

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere *a*) e *d*), che modificano i commi 54 e 57 lettera *d-bis*) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 29.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata a 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere *a*) e *d*), che modificano i commi 54 e 57 lettera *d-bis*) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 29.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1 le parole: "di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia

autonoma di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali";

b) al comma 3, le parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle provincie autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia"».

---

## Art. 30

### 30.1

AUGUSSORI, GRASSI

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«1-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e il processo di sussidiarietà verticale sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stanziamenti per investimenti pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024, per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

---

### **30.0.1**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2020-2022";

*b)* alla lettera *b)* le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020, 2021 e 2022"».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 674 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **Art. 31**

### **31.1**

FLORIS, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE I 008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre*

2014, n. 190. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## **Art. 33**

### **33.1**

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

«Oa) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

#### **"Art. 2-bis.**

*(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del Ponte Morandi)*

1. Le società del Comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento"».

---

### **33.2**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«Oa) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona "rossa/arancione" perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con

decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.

*1-ter.* Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona "rossa/arancione" perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018".

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

*"2-bis.* Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma *2-ter* del presente articolo e dall'articolo *4-ter*. I costi, sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.

*2-ter.* In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 3 dell'articolo *4-ter*. L'indennità è concessa nel rispetto del Regolamento UE n. 651 /2014 della commissione, del 17 giugno 2014 relativo di aiuti compatibili con il mercato interno».

*Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *0a*), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nei fondi di cui agli articoli *4-ter* e 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

### 33.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti lettere:*

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona "rossa/arancione" perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.

1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona rossa/arancione perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307 /2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018".

00a) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2 ter del presente articolo e dall'articolo 4ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.

2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è

concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato"».

---

### 33.4

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 4-ter la parola: "diciannove" è sostituita dalla parola: "ventiquattro".»

*Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

---

### 33.5

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

«0a) all'articolo 4, comma 1, la parola: "diciannove" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro"».

---

### 33.6

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: "e 23.000.000 di euro per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020"».

*Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 8 del decreto-leg-

ge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

---

### **33.7**

RIPAMONTI, BRUZZONE, PUCCIARELLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:*

«0a) all'articolo 5, comma 1, al primo periodo le parole: "e 23.000.000 di euro per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020"».

---

### **33.8**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:*

«a.1) all'articolo 7:

1) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: "in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020";

2) al comma 2-*ter*, le parole: "tredici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

3) al comma 2-*quater*, le parole: "è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti "è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

*Conseguentemente dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a.1), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-*bis*), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno

2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.».

---

### **33.9**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a.1)* all'articolo 7:

1) al comma *2-bis*, primo periodo, le parole: "in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020";

2) al comma *2-ter*, le parole: "tredici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

3) al comma *2-quater*, le parole: "è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti "è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a.1)*, numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis)*, numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.».

---

### **33.10**

MALLEGNI, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4-bis*. La lettera *n)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituita dalla seguente: "*n)* Esercita, sentito il Comitato di Ge-

stione le competenze attribuite all'Autorità di Sistema Portuale dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui rispettivamente all'articolo 16 comma 4 e all'articolo 18 commi 1 e 3"».

---

### **33.11**

MALLEGNI, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 aggiungere il seguente comma:

"15-ter. L'autorità di sistema portuale può altresì destinare una parte delle entrate proprie derivanti dal 15 per cento delle tasse a carico delle merci imbarcate/sbarcate, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 adibiti alle operazioni portuali. Le sopraindicate risorse potranno essere trasferite annualmente ad un apposito fondo nazionale qualora venga costituito"».

---

### **33.12**

MALLEGNI, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. sostituire le parole "contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto" con le parole: "contributo versato dai gestori dei servizi di pubblica utilità in materia di trasporto che siano destinatari delle misure di regolazione dell'Autorità"».

---

### 33.13

MALLEGNI, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 37 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola "competente" sono inserite le seguenti parole "in materia di regolazione";

b) dopo la parola "infrastrutture" sono inserite le seguenti parole "che siano soggetti ad oneri di servizio pubblico e la cui tariffa sia determinata dall'Autorità con corrispondente compensazione in applicazione dell'articolo 106 TFUE";

c) alla lettera a) dopo la parola "infrastrutture" sono inserite le seguenti parole "soggette a proprie competenze di regolazione in base alla legge,"».

---

### 33.14

MALLEGNI, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Riveste valore di interpretazione autentica la norma di cui al comma 578 art. 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, riguardante banchine, aree e depositi del porto adibiti alle operazioni e servizi portuali nonché al servizio prestato ai passeggeri compreso i crocieristi.».

---

### 33.15

MALLEGNI, PAGANO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 716 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera c) è soppressa.»

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-leg-*

ge 29 novembre 2004, n 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### **33.16**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 33-ter.**

*(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)*

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuarsi su terreni condotti in affitto o in comodato ai sensi del Decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.».

---

## **Art. 34**

### **34.1**

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, TOFFANIN, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1, dopo la parola: «dovuti» aggiungere le seguenti: «fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145».*

---

### 34.2

RIPAMONTI, CENTINAIO, TOSATO, MARTI, AUGUSSORI, GRASSI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «30 novembre 2020»;*

b) *dopo le parole: «canoni dovuti» aggiungere le seguenti: «e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;*

c) *aggiungere in fine seguente periodo: «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione»;*

d) *dopo il comma aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. All'articolo 1 legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 732, le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019";*

b) *al comma 732, lettera a), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";*

c) *al comma 732 lettera b), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;" ed è in fine aggiunto il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituisce ad ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.";*

d) *al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" la parola: "sessanta" è sostituita dalla parola: "novanta" e la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732"».*

### 34.3

AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020»;*

b) *dopo le parole: «canoni dovuti» sono aggiunte le seguenti parole:* «e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;

c) *dopo le parole: «legge 4 dicembre 1993, n. 494» è aggiunto il seguente periodo:* «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».

---

#### **34.4**

CENTINAIO, RIPAMONTI, TOSATO, MARTI, AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:* «30 novembre 2020»;

b) *dopo le parole: «canoni dovuti» sono aggiunte le seguenti parole:* «e sono altresì sospesi 1 procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;

c) *dopo le parole: «legge 4 dicembre 1993, n. 494» è aggiunto il seguente periodo:* «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».

---

#### **34.5**

GASPARRI, MALLEGNI, BERARDI, TOFFANIN, DAMIANI, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge

30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 34.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 732 è sostituito dal seguente:

"732. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 novembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

*a)* in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

*b)* rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.";

*b)* al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

---

### 34.7

CENTINAIO, RIPAMONTI, TOSATO, MARTI, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019";

b) al comma 732, lettera a), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

c) al comma 732, lettera b), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;" ed è infine aggiunto dopo le parole: "ente gestore." il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate".

e) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020", la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732" e la parola: "sessanta", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "novanta"».

---

### 34.8

AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019";

b) al comma 732, lettera a), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

c) al comma 732, lettera b), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;" ed è infine aggiunto dopo le parole: "ente gestore." il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi

delle lettere *a*) e *b*) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate".

*e*) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020", la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732" e la parola: "sessanta", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "novanta"».

---

### **34.9**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 732:

1) le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019«;

2) alla lettera *a*) la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

3) alla lettera *b*) la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

4) è infine aggiunto il seguente periodo: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a*) e *b*) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate";

*b*) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732"».

---

### 34.10

GASPARRI, MALLEGGNI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente:

"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".

1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014" con le parole: "31 luglio 2020" e sostituire il comma 732 con il seguente:

"732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti, alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme

eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore"».

---

### **34.11**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi, in tutti i casi in cui il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, spese per investimenti per opere di ristrutturazione finalizzate all'ammodernamento, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione.

1-ter. Le spese di cui al comma 2 debbono essere non inferiori al venti per cento del valore della struttura oggetto di intervento di ristrutturazione. La documentazione delle spese effettuate è trasmessa all'ente concedente che ne verifica la veridicità e la congruenza con le opere di ristrutturazione effettuate».

---

### **34.12**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi.».

---

### 34.13

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di 50 anni alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G34.200

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premesso che:

l'applicazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime disposti dall'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (cosiddetti canoni OMI), sta determinando gravi conseguenze per diversi operatori del settore che, trovandosi nell'impossibilità di corrispondere somme ingenti, ricorrono a un esteso contenzioso;

a ciò si aggiunge l'incertezza giurisprudenziale e amministrativa sui parametri (terziario o commerciale) che gli Enti concedenti utilizzano per determinare il canone in queste limitate fattispecie con esiti differenti fra i diversi Comuni. Sul punto giova ricordare anche la recente sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019 sul tema delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, con la quale il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga generalizzata di 15 anni prevista dalla Legge di Bilancio 2019, richiamando i principi consolidati dalla sentenza della C.G.U.E. del 14 Luglio 2016, sulla libera concorrenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e pubbliche evidenze per le procedure di assegnazione delle concessioni e negando la possibilità di rinnovo automatico di queste ultime da parte degli enti locali;

il contenzioso è partito nel 2002, quando due società - la Gema e la Montanino - dopo aver presentato domanda per ottenere la concessione su cui insiste lo stabilimento balneare American Bar Capo Nord di Santa Margherita Ligure, in vista dell'imminente scadenza del titolo, ricevevano dal Comune di Santa Margherita Ligure un diniego a tale richiesta, poiché l'amministrazione riteneva la concessione ancora valida grazie alla proroga fino al 31 dicem-

bre 2020. I due *competitor* presentavano quindi un ricorso avverso la delibera comunale, appellandosi alla sentenza della Corte di giustizia europea «Promoimpresa» del 14 luglio 2016 che aveva già dichiarato invalida la proroga al 2020 perché in contrasto con la direttiva europea «*Bolkestein*» sulla liberalizzazione dei servizi e, in sede di giudizio di secondo grado, il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento dichiarando illegittima la proroga automatica applicata dal Comune;

alla luce di tali evidenze, anche l'applicazione delle disposizioni sulla proroga contenute nel provvedimento in esame potrebbe creare non pochi problemi alle amministrazioni locali, nel momento in cui i provvedimenti saranno impugnati dinanzi alle autorità giudiziarie con l'inevitabile rischio di responsabilità personali, penali ed erariali per dirigenti e funzionari di Regioni e Comuni che decideranno di applicare la citata disposizione;

la complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita un suo riordino, nelle cui more sarebbe opportuno adottare misure idonee ad evitare conseguenze devastanti per le imprese del settore e a ridurre il più possibile il contenzioso pendente. Per far questo si dovrebbe innanzi tutto prorogare ulteriormente, perlomeno fino al 30 novembre 2020, il termine per il pagamento dei canoni demaniali dovuti e non ancora corrisposti e precisare che sono sospesi fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni,

impegna il Governo

a valutare, nelle more del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, l'opportunità di prorogare perlomeno fino al 30 novembre 2020 il termine per i pagamenti dei canoni ancora non corrisposti di cui in premessa e sospendere fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 35

#### 35.1

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 35.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Fermo restando un apposito parere preventivo della Commissione europea, con particolare riguardo agli aspetti della concorrenza, della libertà di circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento.».*

---

#### 35.3

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione avviene previa comunicazione scritta agli enti finanziatori del concessionario e in contraddittorio tra il concedente e il concessionario.».*

---

#### 35.4

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ai fini della eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.».*

---

### 35.5

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Al comma 1, terzo periodo dopo le parole: «sono disciplinati» inserire le seguenti: «le modalità dell'effettuazione dell'eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, gli indennizzi e le modalità di soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario da parte dello Stato, la tutela della stabilità occupazionale e l'assorbimento da parte di ANAS S.p.a. del personale e degli operatori del concessionario,».*

---

### 35.6

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*«1-quater. Al fine di soddisfare i rilievi evidenziati dalla Corte dei conti nella delibera 18 dicembre 2019, n. 18, con particolare riferimento alla remunerazione del capitale, alla tutela degli interessi pubblici e dei consumatori, all'effettiva attuazione dei principi della concorrenza e all'efficienza gestionale, la procedura di gara di cui al comma 1 garantisce la salvaguardia dell'interesse nazionale, mediante apposita clausola informata ai seguenti principi:*

*a) vantaggio oggettivo e certificato per lo Stato e la comunità nazionale rispetto alla gestione diretta da parte dello Stato;*

*b) piena trasparenza del contratto di concessione, dei bilanci e del piano di investimenti;*

*c) tutela della sicurezza nazionale, anche attraverso l'obbligo per i gestori di avere sede legale e fiscale in Italia;*

*d) risoluzione unilaterale senza oneri per lo Stato in caso di gravi o reiterati inadempimenti da parte del concessionario, ivi inclusi gravi e reiterati ritardi nelle esecuzioni;*

*e) obbligo, per il contraente, di reinvestire nella rete o nell'infrastruttura secondo le indicazioni dello Stato, in aggiunta agli investimenti già previsti dal contratto di concessione, anche la quota eccedente il 15 per cento dell'utile netto».*

---

### 35.7

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-*quater*. Nei casi di cui al comma 1, ANAS S.p.a. provvede all'adeguamento delle tariffe per il periodo della gestione provvisoria, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 13».

---

### 35.8

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-*quater*. Dall'applicazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche prospettici, a carico della finanza pubblica.».

---

### 35.0.1

CAMPARI, PUCCIARELLI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Esterovestizione)*

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita", sono inserite le seguenti: "ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

*b)* dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

*a)* ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

*b)* ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

*c)* ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

*d)* ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

*e)* al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

*f)* al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

*g)* al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

*h)* alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

*i)* ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero».

---

## **Art. 36**

### **36.1**

MALAN, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **36.2**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **36.3**

MALAN, PAGANO, GALLONE, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, PEROSINO, RIZZOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 36. - (*Informatizzazione INAIL*). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 7-bis.**

*(Banca dati informatizzata)*

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche, attraverso il trasferimento dei dati in possesso delle banche dati degli enti ispettivi privati all'applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati dell'INAIL"».

---

### **36.4**

LUCIDI, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e articolo 7, comma 2»;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro utilizza personale qualificato iscritto al proprio libro matricola o al proprio libro paga e corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4. »;

c) *al comma 4, dopo le parole: «Le tariffe» inserire le seguenti*: «per gli oneri per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, e» e *aggiungere in fine le seguenti parole*: «, integralmente applicato»;

d) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti*:

«4-bis. Entro centottanta giorni dallo data di entrata in vigore del presente comma, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di verifica di installazioni, dispositivi e impianti di cui all'allegato XLIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, individuando le procedure e le istruzioni operative per le verifiche degli impianti.

4-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate disposizioni volte a regolare i processi per l'ottenimento e il mantenimento dell'abilitazione degli organismi accreditati per le attività di cui agli articoli 4 e 5 e per i criteri di abilitazione dei rispettivi tecnici.

4-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, coordina l'applicazione delle presenti disposizioni, ne controlla lo stato di applicazione e vigila sulla corretta attuazione delle norme e dei relativi regolamenti, provvedendo a tal fine con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-quinquies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di provvedere a quanto previsto al comma 4-quater ed in relazione alle attività di cui agli articoli 4 e 5, ha facoltà di istituire al suo interno apposito dipartimento o agenzia avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa sottoscrizione tra le parti di specifica convenzione, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-sexies. Agli oneri derivanti dai costi di gestione e mantenimento della banca dati informatizzata ed agli altri oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante le quote di cui al comma 3.».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 36, rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e abilitazione».*

---

### **36.5**

MALAN, PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sopprimere i commi 3 e 4.*

---

### **36.0.1**

PEROSINO, PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. A decorrere dal 1° giugno 2020, nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro anidro;

b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro

2. A decorrere dal 1° giugno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui i consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 2184, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2648/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a partire dal giugno 2020, e in 20 milioni a decorrere dal 2021, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **36.0.2**

PEROSINO, PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 2, comma 5-*quater* del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo la parola: "contributivo" sono inserite le seguenti: "e retributivo".»

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 36-*bis*, si provvede nei limiti di 500 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### **36.0.3**

PEROSINO, PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono da considerarsi atti medici e come tali sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972.»

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 36-*bis*, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

---

#### **36.0.4**

PEROSINO, PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 1, comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: "fino a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 5. 000 abitanti"».

---

#### **36.0.5**

PEROSINO, PAGANO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 1° gennaio 2021 non trovano applicazione le modifiche introdotte dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

---

### **36.0.6**

PEROSINO, PAGANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. L'applicazione della deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è prorogata al 01/01/2021.»

---

### **36.0.7**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Riduzione dei costi a carico degli utenti del trasporto aereo)*

1. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2020-2022 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, sono poste a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.».

---

### **36.0.8**

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, GRASSI, AUGUSSORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 2, comma 29, lettera b-bis), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "nel territorio della provincia di Bolzano" sono aggiunte le seguenti: "e di Trento".».

---

### **Art. 38**

#### **38.1**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.»

---

#### **38.2**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di

presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato».

---

## **Art. 38-bis**

### **38-bis.1**

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per l'anno 2020, con riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento alla regolazione del servizio rifiuti, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei comuni, di loro consorzi o forme associative. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'applicazione di tali disposizioni avviene solo in caso di reiterata sussistenza dei presupposti, senza in ogni caso tener conto dell'aggravante di cui all'ultimo periodo della citata lettera c). Per l'anno 2020 gli enti territorialmente competenti possono determinare l'ammontare complessivo dei costi oggetto di copertura attraverso il prelievo derivante dalla Tari o dalla Tari corrispettiva, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in difformità dai criteri definiti con la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, dandone conto nella deliberazione di approvazione del piano finanziario laddove l'organizzazione del servizio fondi la propria natura su criteri di efficacia, efficienza, economicità. Ai soli fini di cui ai periodi precedenti, la decorrenza del primo periodo di regolazione del servizio rifiuti si intende fissata al 1° gennaio 2019».

---

## **Art. 39**

### **39.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Al comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono aggiunte infine le seguenti parole: "Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-*bis* della legge 243 del 24 dicembre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3 della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"».

---

### **39.2**

AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Qualora il soggetto gestore rientri tra quelli previsti dal comma 11, le disposizioni del presente articolo si applicano ai mutui di cui all'articolo 153 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, siano essi già trasferiti al soggetto gestore o ancora a carico degli enti locali. Per tali mutui si applicano le disposizioni di cui al comma 11 e, previa autorizzazione dell'Ente Locale contraente il mutuo, il soggetto gestore svolge cumulativamente le operazioni di cui al presente articolo, anche ai fini di un consolidamento unitario delle varie posizioni debitorie.».

---

### **39.3**

PERGREFFI, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-*bis*. All'articolo 30, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58 del 2019, al primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e 2020", ed al secondo periodo, le parole: "entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite con le seguenti: ", rispettivamente, entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«*a-bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 39, comma 13-*bis*, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato relativo al medesimo Ministero.».

---

### **39.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-*bis*. All'articolo 30, comma 14-*quinqüies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58 del 2019, al primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2019" inserire le seguenti: "e 2020", ed al secondo periodo, sostituire le parole: "entro il 31 ottobre 2019" con le seguenti: ", rispettivamente, entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 39, comma 13-*bis*, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato relativo al medesimo Ministero.».

---

### 39.5

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

---

### 39.6

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14.1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio"».

---

### 39.7

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

"978-*bis*. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai com-

mi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.

*978-ter.* Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)».

---

## 39.8

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14.1. Al comma 449, lettera *d-bis*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per gli anni dal 2018 al 2021" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole: "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 2031"».

---

### 39.9

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:*

«14.1. Nell'anno 2020 agli enti di area vasta della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2019 risultano in stato di dissesto finanziario viene sospeso il recupero del contributo di risanamento della finanza pubblica previsto dai commi 418 e 419 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 afferente l'anno in corso e i precedenti; al recupero delle predette somme nei confronti degli enti interessati si procederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, nelle medesime modalità vigenti, in 10 rate annuali di pari importo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

14.2. Agli oneri di cui al comma 14.1, pari a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5, 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G39.200

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,  
La Camera,  
premessi che:

le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, affermano che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza» e che pertanto l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;

la legge n. 145 del 2018, al comma 820, in conformità alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, consente agli enti territoriali l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 e che, al comma 821, introduce una nozione di equilibrio fondata sul risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

la legge n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 833-843, comma 134) recepisce inoltre, gli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 e del 10 ottobre 2019, nei quali sono stati concordati anche:

lo «scambio» di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l'avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici;

la realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario dalla manovra;

l'istituzione di un fondo per gli investimenti da assegnare anche ai comuni del proprio territorio finalizzato a:

a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;

c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;

d) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

f) infrastrutture sociali;

g) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;

la legge n. 160 del 2019 rafforza l'impegno del Governo e delle Regioni per l'incremento degli investimenti attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti territoriali e l'aggiornamento delle finalità di investimento con le nuove priorità indicate dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanze 2019 con particolare riguardo al *green new deal*;

la pronuncia della Corte dei conti N. 20/SSRRCO/QMIG/2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo, ritiene che: «Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.

Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale

presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (articolo 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento»;

la pronuncia citata impone la necessità di sciogliere il tema del coordinamento delle norme fra l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio secondo la legge n. 243 del 2012 e quelle degli equilibri finanziari nei decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, e che tali norme devono essere costituzionalmente orientate secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 nonché determina la necessità di non interrompere il processo di programmazione degli investimenti già in atto, in conformità alle soluzioni approntate dalla legge n. 145 del 2018, per le ricadute in termini contabili sui bilanci degli enti territoriali;

ravvisata l'importanza di sostenere gli investimenti, anzi di incrementarli ed accelerarli per lo sviluppo del Paese anche a fronte dei nuovi stanziamenti della legge di bilancio a favore degli enti territoriali oltreché della necessità di tenere conto dell'impegnativo percorso pluriennale e dell'esperienza maturata in sede di armonizzazione dei bilanci territoriali per definire le norme della legge n. 145 del 2018 in tema di equilibri di bilancio,

impegna il Governo

ai fini di garantire la crescita economica del Paese nelle priorità già individuate dalla legge n. 160 del 2019 fra cui la sostenibilità ambientale e socioeconomica, ad individuare la più idonea soluzione in linea con i principi delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 che permetta agli enti territoriali di accelerare gli investimenti e che nel contempo rispetti gli obblighi di finanza pubblica, i principi di pareggio di bilancio e gli equilibri finanziari dei bilanci degli enti territoriali.

---

## EMENDAMENTI

### **Art. 39-*quater***

#### **39-*quater*.1**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 31 marzo 2020, la possibilità di rimodulare i progetti attraverso l'eliminazione della quota di finanziamento a carico degli enti proponenti».

---

#### **39-*quater*.0.1**

AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-*quinquies*.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune."».

---

**39-quater.0.2**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-quinquies.**

*(Proroga al 2020 dell'accantonamento FC-DE a consuntivo con le regole del preventivo)*

1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio"».

---

**39-quater.0.3**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-quinquies.**

*(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"».

---

### **39-quater.0.4**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-quinquies.**

*(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)*

1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"».

### **39-quater.0.5**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-quinquies.**

*(Proroga della possibilità della facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)*

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Il termine per la revisione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, è fissato al 30 aprile 2020, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019, per gli enti locali che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario già effettuato, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015."».

---

**39-quater.0.6**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-quinquies.**

*(Proroga della graduazione della restituzione concessioni di liquidità 2019)*

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2021, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo."».

---

**39-quater.0.7**

CALANDRINI, RAUTI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-quinquies.**

*(Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020)*

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

2. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

---

**Art. 40**

**40.1**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **40.0.1**

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40.1.**

*(Disposizioni urgenti in materia di energia)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera *a*), dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri";

2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera *b*) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri, progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro."».

---

#### **Art. 40-ter**

#### **40-ter.1**

FATTORI

*L'art. 40-ter è soppresso.*

---

#### **40-ter.2**

FATTORI

*All'art. 40-ter primo capoverso, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2018, n. 145» inserire le seguenti: «per gli impianti ivi previsti la cui alimentazione deriva in maniera totale ed esclusiva da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici.».*

---

#### **40-ter.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-quater.**

*(Disposizioni in materia di gestione di servizi di pubblica utilità)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 291 è sostituito dal seguente:*

"291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la disattivazione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera *l*) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero tramite modalità telematiche alternative.";

*b) al comma 292 le parole: "e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro" sono sostituite con le seguenti: ", nel caso in cui l'ammontare contestato sia di importo pari o superiore a 100 euro".*

2. Al fine di consentire ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 291, 292, 293 e 294 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le Autorità competenti garantiscono la

corretta armonizzazione della normativa di settore anche attraverso l'adozione di linee guida e raccomandazioni.».

---

## **Art. 41**

### **41.1**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*al comma 2-bis sopprimere la lettera a).*

---

### **41.2**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, AUGUSSORI, GRASSI

*Al comma 2-bis, lettera a) capoverso «2», primo periodo, dopo la parola: «trimestralmente» aggiungere le seguenti: «, per ogni unità produttiva,».*

---

### **41.3**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

*«2-ter. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del *made in Italy* e nel contrasto all'*Italian sounding*, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale*

contrattualizzato. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

*a)* quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G41.200

GRASSI, AUGUSSORI

Il Senato,

premesso che:

il comma 2-*bis* dell'articolo 41 del provvedimento all'esame, modifica la normativa, introdotta dal decreto-legge n. 27 del 2019, così detta Emergenze in Agricoltura, in materia di trasmissione dei dati di produzione dei prodotti lattiero caseari;

il suddetto decreto-legge 27/2019 conteneva anche una disposizione relativamente alla modifica dell'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, in merito alla rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte;

detta modifica, al fine di sviluppare al meglio le procedure di recupero, fissava nel 15 luglio 2019 il termine per la sospensione delle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed i relativi termini di prescrizione e impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;

la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), ha ingenerato dubbi sulla determinazione del prelievo supplementare da corrispondere nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. In particolare, la Corte di giustizia europea ha bocciato il metodo di compensazione scelto dall'Italia nel riassegnare le quote non ripartite, in quanto contrario al dettato normativo dell'unione europea che imponeva che la ripartizione avvenisse in maniera proporzionale;

già l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 aveva messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare

latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati:

in virtù della incertezza creatasi, è stata costituita una Commissione ministeriale di verifica sulla questione «quote latte», avente il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015, della correttezza delle procedure seguite, dei criteri di calcolo adottati, della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, anche ai fini della individuazione di responsabilità diverse da quella penale, come sollecitato dal medesimo G.I.P., nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;

l'esigenza di affrontare il mutato quadro giudiziario, scaturito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/2015), implica la necessità di dover prorogare il termine del 15 luglio 2019,

impegna il Governo

a procedere alla proroga del termine di sospensione del 15 luglio 2019 relativo alle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed ai relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, a seguito dell'incertezza relativa alla correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare di latte, al fine di consentire l'espletamento, nelle more della sospensione, delle indispensabili verifiche amministrative.

---

## EMENDAMENTI

### 41.0.1

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)*

1. L'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"Art. 71-*octies*. - *I.* Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S. I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93"».

---

#### 41.0.2

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Misure urgenti di adeguamento delle procedure di distribuzione da parte di SIAE dei compensi per il settore audio e video)*

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative", sono sostituite dalle seguenti: "e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

*b)* il comma 2 è soppresso;

*c)* al comma 3, primo periodo, le parole: "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,"».

---

#### 41.0.3

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero)*

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il "Fondo", è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai

sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del Fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso».

#### **41.0.4**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni in materia di agriturismo)*

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione";

b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: "con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere" si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **41.0.5**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni in materia di agriturismo)*

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione";

*b)* all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: "con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere" si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

#### **41.0.6**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 41-bis.**

*(Norme per l'acquisto di beni e servizi)*

All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

---

#### **41.0.7**

AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 882,  
della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:

"882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi"».

---

#### **41.0.8**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 882,  
della legge 27 dicembre 2006, n.296)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:

"882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 3 85 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi"».

---

#### **41.0.9**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 41-bis.**

*(Semplificazione in materia di acquisizione di documentazione antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000 euro";

*b)* all'articolo 86, comma 2-*bis*, le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse;

*c)* all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000 euro"».

---

#### **41.0.10**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 41-bis.**

*(Modifiche in tema di normativa antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

*b)* all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000 euro"».

---

#### 41.0.11

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 41-bis.

*(Definizione transattiva delle controversie con i soggetti titolari di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive)*

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

*a)* a fronte del rituale pagamento - effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, pari al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, oltre accessori per interessi e rivalutazione;

*b)* le disposizioni di cui alla lettera *a)* si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

#### **41.0.12**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 41-bis.**

*(Norme per l'acquisto di beni e servizi)*

All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte delle stazioni appaltanti dal valore stimato pari o inferiore a 10.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificato gara (GIG)".».

---

#### **41.0.13**

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 41-bis.**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242)*

1. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 1) della lettera *b*) è sostituito dal seguente:

"1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti, a prescindere dalla percentuale di tetraidrocannabinolo (THC)".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I prodotti diversi da quelli tassativamente elencati dal comma 2, quali, tra gli altri, foglie, inflorescenze e resina, rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

---

#### 41.0.14

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Garanzia dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione)*

1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 19-*quaterdecies*, il comma 3 è soppresso;
- b) dopo l'articolo 19-*quaterdecies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 19-*quaterdecies*.1

1. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, anche ove si tratti di professioni non organizzate in ordini o collegi, in esecuzione di incarichi conferiti e ne assicura, altresì, il rispetto nella fissazione dell'importo a base di gara. È in ogni caso vietato alla pubblica amministrazione prevedere nei bandi, richiedere, aggiudicare o concordare col professionista prestazioni gratuite che non rispettino i criteri di proporzionalità fissati all'articolo 1 comma 2 della presente legge.

2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara aventi ad oggetto prestazioni di professionisti, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, i bandi di gara stabiliscono il divieto di fare offerte o aggiudicare incarichi per importi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi degli stessi professionisti. In assenza di parametri ministeriali, in ogni caso il compenso deve essere equo e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti o anticipati dal professionista.

3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni gratuite o ulteriori rispetto a quelle a base di gara che non siano state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

4. È in ogni caso vietato prevedere nel contratto o nei bandi di gara clausole vessatorie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Il presente articolo si applica agli incarichi affidati ed alle gare indette dopo la sua entrata in vigore"».

**41.0.15**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

All'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni provvedono a quantificare le somme rimborsate all'Agenzia Entrate Riscossione per effetto del presente comma ai fini del loro rimborso da parte del Ministero dell'economia e finanze.».

---

**41.0.16**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1, lettera c), e 2 sono abrogati».

---

**41.0.17**

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma I, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno

dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».

---

#### **41.0.18**

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 41-bis.**

*(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito *internet* della predetta Agenzia».

---

#### **41.0.19**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 41-bis.**

*(Norme urgenti per il settore della pesca)*

1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" sono aggiunte le seguenti: "e delle acque interne".

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, per proprio

conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Pertanto, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi quindi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

4. Il comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"517. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 la cui dotazione finanziaria è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

5. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato"».

---

## Art. 42

### 42.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «innovazione tecnologica» aggiungere le seguenti: «per incentivare lo sviluppo economico e tutelare la sovranità digitale italiana».*

---

### 42.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «materiali e immateriali» aggiungere le seguenti: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».*

---

### 42.3

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo 8» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 10-bis».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

*«e-bis) al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di adottare il decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, al medesimo comma 2, le parole: "giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "aprile 2020";*

*c-ter) al comma 4, articolo 11, legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al secondo periodo, sono premesse le parole: "Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma";*

*b) la lettera b) è soppressa;*

*c) alla lettera c) la parola: ", luogo" è soppressa;*

*d) alla lettera d) la parola; ", destinazione" è soppressa;*

*e)* alla lettera *e)* è sostituito dalla seguente: "estremi e modalità della avvenuta prenotazione"».

---

#### **42.4**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «All'articolo 8» con le seguenti: «Agli articoli 8 e 10-bis».*

*Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«e-bis) al comma 9 dell'articolo 10-bis le parole da: "per un periodo" fino a: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 13 febbraio 2023", e le parole da: "a quindici giorni" fino a: "decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».*

---

#### **42.5**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Sopprimere il comma 3.*

---

#### **42.6**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l'attuazione dell'Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G42.200

CORTI

Il Senato,  
La Camera,

premesso che:

le disposizioni dell'articolo 42 concernono un novero di esperti di cui si avvale la Presidenza del Consiglio per le sue funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese;

il progetto della banda ultralarga da quanto si apprende da fonti di stampa sarebbe in ritardo di almeno tre anni rispetto agli impegni assunti in fase di aggiudicazione della gara e che per tale ragione verrebbero messi a rischio anche i fondi europei stanziati per il progetto;

Open Fiber, come noto, si è aggiudicata i tre bandi indetti da Infratel Italia S.p.A., società *in house* del Ministero dello sviluppo economico, per la realizzazione e di un'infrastruttura in fibra ottica in oltre 7600 comuni di piccole dimensioni in 20 Regioni. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber stessa per 20 anni;

il divario digitale continua a rappresentare un'emergenza nei centri montani e le zone marginali del Piemonte dove il programma BUL continua ad accumulare ritardi. In particolare a livello regionale è stato effettuato un investimento di 284 milioni di euro per cablare 1.206 centri garantendo una velocità su internet fino ad 1 Giga;

il piano fino ad oggi ha raggiunto unicamente 122 centri urbani e secondo l'ultimo cronoprogramma risultano sospesi 141 cantieri e 667 dovrebbero essere ipoteticamente cablati nell'anno 2020. Secondo le istituzioni locali si tratta di uno dei peggiori risultati a livello nazionale;

i ritardi accumulati fino ad oggi, non sono in alcun modo giustificabili ed il rischio di perdere i finanziamenti europei si profila come una concreta ipotesi di danno erariale. Non risultano, poi, essere stati chiariti e palesati i termini dei contratti di concessione per la realizzazione di una rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato sottoscritti tra Infratel S.p.a. ed Open Fiber;

in tale ottica sarebbe di preminente interesse coinvolgere maggiormente gli enti locali nella gestione degli aspetti tecnico logistici del piano per la realizzazione della banda ultra larga,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche evidenziate in premessa adottando iniziative, anche normative, per nominare i Presidenti delle Regioni commissari per la connettività.

---

## EMENDAMENTI

### 42.0.1

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 42.1.

*(Digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico in rete fisica)*

1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e per assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l'obiettivo della progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco, commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento dei prelievi dalla carta medesima. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato"».

---

## 42.0.2

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 42.1.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)*

1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1° luglio 2020";

b) le parole: "agli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "ai consumatori";

c) dopo le parole: "si preavvisa la sospensione" è inserita la parola: "totale";

d) dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono inserite le parole: "o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 o tramite modalità telematiche";

e) ovunque ricorra, la parola: "utenti" è sostituita dalla seguente: "consumatori".

2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2020";

b) dopo le parole: "sia accertata dall'Autorità competente ovvero" sono inserite le parole: "nei casi in cui la tutela del consumatore non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi";

c) le parole: "e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro." sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di importi pari o superiori a 200 euro"».

---

### 42.0.3

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 42.1.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)*

1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) le parole: "agli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "ai consumatori";

b) dopo le parole: "si preavvisa la sospensione" è inserita la parola: "totale";

c) dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono inserite le parole: "o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo o tramite modalità telematiche";

d) ovunque ricorra, la parola: "utenti" è sostituita dalla seguente: "consumatori".

2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) dopo le parole: "sia accertata dall'Autorità competente ovvero" sono inserite le parole: "nei casi in cui la tutela dei consumatori non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi";

b) le parole: "e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro." sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di importi pari o superiori a 200 euro"».

---

### 42.0.4

PAGANO, PEROSINO, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 42.1.

*(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)*

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

4. L'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034"».

---

## **Art. 42-bis**

### **42-bis.0.1**

PEROSINO, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-ter.**

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385)*

1. All'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1. In ogni caso, l'insieme dei soci aventi sede in ciascuna Regione italiana non potranno detenere, direttamente e/o indirettamente, un numero di azioni con diritto di voto superiore al quindici per cento del totale delle stesse. Nel caso in cui venga superato il predetto limite le azioni eccedenti dovranno essere cedute entro 18 mesi e il diritto di voto per la parte eccedente è sospeso in proporzione alle azioni da ciascuno detenute.";

*b)* il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali su base regionale purché le determinazioni *ex adverso* siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.";

*c)* il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

"3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori e comunque quelle che alternativamente abbiano almeno due dei seguenti requisiti (i) fondi propri superiori a euro 100 milioni, (ii) CET 1 > 19%, (iii) rapporto crediti deteriorati/crediti alla clientela 10%: *a)* definiscono in autonomia i propri piani strategici ed operativi; *b)* comunicano tali piani alla capogruppo affinché quest'ultima eserciti le proprie attività di controllo; *c)* nominano autonomamente i componenti dei propri organi di amministrazione

e controllo e della direzione generale fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia"».

---

#### **42-bis.0.2**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 42-ter.**

1. All'articolo 118 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I trasferimenti in sede di assegnazione di beni mobili ed immobili e di aziende effettuati dalle società totalmente partecipate dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti così come i redditi conseguenti alla liquidazione di tali società sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta anche sui redditi, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli oneri previsti per i notai incaricati degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà"».

---

#### **42-bis.0.3**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-ter.**

*(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

## **Art. 43**

### **43.1**

PAGANO, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 741, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, e dal comma 3, articolo 10, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, nonché le pertinenze dei medesimi alloggi classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"».

---

### **43.2**

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lettera a), dopo le parole: "energia elettrica", aggiungere, in fine, le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri";

*b)* al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro"».

---

### **43.3**

PAGANO, GALLONE, PEROSINO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alla lettera *a)* del comma 819, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con esclusione dei balconi, verande, *bowwindows* e simili infissi di carattere stabile"».

---